



COMUNE di GROTTOLELLA  
Provincia di Avellino



# P.U.C.

## Piano Urbanistico Comunale

ex artt. 22 e 23 Lg. Reg. Campania n. 16 / 2004 e s.m.i.



TAVOLA N.	<b>EP.2</b>	<b>PIANO PROGRAMMATICO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE N.T.A.</b>
DATA	DICEMBRE 2021	

PROGETTISTA	COLLABORATORI	PER L'AMMINISTRAZIONE	
arch. Marco Ciannella	arch. Simona Ciannella	R.U.P. arch.	SINDACO dott. Antonio Spiniello

REVISIONE N.	DATA REVISIONE	OGGETTO REVISIONE	NOTE
1			
2			
3			

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### TITOLO I

#### Ambito d'applicazione ed elaborati

Art. 1 - Il P.U.C. - Ambito applicativo e norme generali

Art. 2 – Gli Elaborati del PUC

### TITOLO II

#### Disposizioni Generali e Strumenti di Attuazione

Art. 3 – Finalità delle Norme – Natura e portata del P.U.C.

Art. 4 - Strumenti di attuazione del Piano Urbanistico Comunale.

1 - Intervento diretto

2 - Intervento soggetto a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)

Art. 5 - Concorsi di urbanistica e di architettura

Art.6 - Parti costitutive del P.U.C. – Piano Strutturale e Programmatico.

Art. 7 – Gli Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.)

Art. 8 – Piani Urbanistici di Settore

Art. 9 – Monitoraggio e aggiornamento del P.U.C.

Art. 10 – Omissioni e/o disposizioni contrastanti nelle N.T.A.

Art. 11 – Piano Urbanistico Comunale e RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale)

Art. 12 - Interpretazioni degli atti costituenti il P.U.C.

Art. 13 – Prevalenza delle disposizioni di tutela e dei vincoli

Art. 14 – Prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico

### TITOLO III

#### Interventi e Definizioni dei Parametri Urbanistici ed Edilizi - Altre Procedure e Adempimenti Edilizi

##### *Interventi e definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi*

Art. 15 – Definizione degli interventi

Art. 16 – Frazionamenti, accorpamenti e unità minime .

Art. 17 - Sopraelevazioni

Art. 18 - Definizioni uniformi – (ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Campania n. 287 del 23/05/2017)

Art. 19 - Tipologie delle funzioni ammissibili nelle diverse ZTO del P.U.C.

##### *Deroghe alle presenti norme*

Art. 20 - Deroghe alle presenti norme

### TITOLO IV

#### Disposizioni di Tutela e Vincoli Generalità

Art. 21 - Vincoli e tutela del territorio e ambientale - Preminenza delle disposizioni in materia.

Art. 22 - Rischio sismico ed idrogeologico.

### ***Disposizioni per la tutela***

- Art. 23 - Tutela del patrimonio ecologico e geologico
- Art. 24 – Fasce a tutela dei corsi d'acqua.
- Art. 25 – Tutela delle sorgenti idriche.
- Art. 26- Aree percorse dal fuoco
- Art. 27- Tutela dei siti archeologici
- Art. 28- Distanza di rispetto elettrodotti

## **TITOLO V**

### ***La rete ecologica comunale***

- Art. 29 - La Rete Ecologica Comunale
- Art. 30 - Corridoi ecologici e loro tutela

## **TITOLO VI**

### **Disciplina dell'uso del territorio**

#### ***Le zone omogenee residenziali e produttive***

- Art. 31- Categorie edilizie e destinazione d'uso.
- Art. 32- Criteri generali di disciplina del territorio comunale
- Art. 33 - Criteri generali di disciplina del territorio comunale: zonizzazione e destinazioni d'uso

#### ***Attuazione del P.U.C.***

- Art. 34 – Attuazione del P.U.C.: la trasformazione urbanistica attraverso Piani Urbanistici Attuativi.
- Art. 35- Modalità di attuazione del P.U.C. – Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.)

#### ***Disciplina delle zone territoriali omogenee***

- Art. 36 - Le zone territoriali omogenee (Z.T.O.) individuate dal P.U.C.
- Art. 37 –Zona A - Centro Storico
- Art. 38 -Zona B – Edificato esistente e di completamento
- Art. 38/Bis- Prescrizioni particolari per le Z.T.O. “B”
- Art. 39 -Zona Cn – Espansione residenziale
- Art. 40 -Zona D - Produttiva esistente
- Art. 41 –Zona B.N – Nuclei sparsi extra-urbani
- Art. 42 –Case sparse
- Art. 43- Zona E - Agricola ordinaria trasformabile
- Art. 44 -Zona E.a - Agricola trasformabile orientata allo sviluppo agro-ambientale
- Art. 45- Zona E.b – Agricola non trasformabile e di tutela ambientale
- Art. 46- Zona E.c - Agricola a trasformabilità condizionata da nulla osta
- Art.46/Bis – Fattorie Sociali ed Agriturismo in Zone Agricole
- Art. 47- Volumetria premiale e suo limite

## **TITOLO VII**

### **Disciplina strutturale dell'uso del territorio per l'insediamento di infrastrutture**

#### ***Le zone omogenee per le infrastrutture pubbliche***

- Art. 48- Zona Fn/FPn– Standard urbanistici ex D.I. 1444/1968
- Art. 49- Rispetto ed ampliamento cimiteriale

### ***Compatibilità ambientale delle infrastrutture***

Art. 50 - Compatibilità ambientale delle infrastrutture.

Art. 51 – Aree per attrezzature eco-ambientali e tecnologiche (depuratori, serbatoi, isole ecologiche, ecc.)

Art. 52 – Rete viaria

Art. 53 – Indirizzi e prescrizioni per la realizzazione di parcheggi

Art. 54– Percorsi ciclo-pedonali

Art. 55 – Fasce di rispetto stradale

Art. 56– Impianti Distribuzione Carburanti

## **TITOLO VIII**

### **Trasformabilità delle Aree**

#### ***Generalità***

Art. 57– Le tipologie di aree di trasformabilità

## **TITOLO IX**

### **Disposizioni varie, finali, transitorie e norme di salvaguardia**

#### ***Manutenzione del territorio***

Art. 58- Manutenzione del Territorio - Manutenzione Urbana

Art. 59- Sistema Informativo Territoriale Comunale

#### ***Disposizioni finali***

Art. 60- Disposizioni per le opere pubbliche

Art. 61- Coerenza con il PTCP di Avellino

#### ***Disposizioni transitorie***

Art. 62 - Completamento di edifici e pubblico decoro

Art. 63- Norme di autotutela

#### ***Misure di salvaguardia***

Art. 64- Misure di salvaguardia

Art. 65- Progetti urbanistici attuativi in vigore

Art. 66- Disposizioni normative ed attività in contrasto con il PUC

Art. 67- Aree comprese nel demanio dello Stato

Art. 68- Deroche per impianti tecnologici

### **Allegato 1 – *Quadro delle definizioni uniformi***

### **Allegato 2 - *Ricognizione sintetica e non esaustiva delle disposizioni legislative incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia***

## **TITOLO I**

### **Ambito d'applicazione ed elaborati**

#### **Art. 1 - Il P.U.C. - Ambito applicativo e norme generali**

Ai sensi della Legge 1150/1942, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi della Legislazione Urbanistica della Regione Campania n. 16/2014, gli interventi di trasformazione, conservazione e tutela del territorio di Grottolella, vengono regolati dai grafici di progetto del Piano Urbanistico Comunale (PUC), dalle presenti norme che ne costituiscono parte integrante, dalla Relazione Programmatica e, per quanto di competenza, dalla Relazione Strategica e dagli elaborati del Piano Strutturale.

Esse disciplinano:

- gli interventi edilizi diretti;
- gli interventi urbanistici preventivi (lottizzazioni convenzionate; piani di insediamento produttivo);
- la destinazione d'uso delle aree e degli edifici;
- i limiti dell'intervento nelle zone territoriali omogenee.

Le definizioni dei parametri di carattere urbanistico ed edilizio sono quelle contenute nell'Intesa - ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 (G.U. n. 268 del 16/11/16), e qui riportate all'Allegato 1.

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale. Gli edifici esistenti alla data di adozione del piano in contrasto con le destinazioni d'uso previsti nel PUC potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle presenti Norme.

#### **Art. 2 – Gli Elaborati del PUC**

Il Piano Urbanistico Comunale si compone dei seguenti elaborati:

##### **A - DISPOSIZIONI STRUTTURALI**

*a tempo indeterminato (ex art.3, comma 3 lett. a) L.R. 16/2004)*

ET.1 – Relazione Strategica Piano Strutturale

ET.2 – Norme Strutturali

ET.3 – Rapporto preliminare ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

ET.4 - Rapporto ambientale (VAS)

ET.5 - Sintesi non tecnica (VAS)

Elaborati Grafici

A.1.1 - Planimetria generale con indicazione dei perimetri urbani

scala 1: 5.000

A.1.2.1. - Perimetri urbani su mappa catastale - Centro scala 1: 2.000

A.1.2.2. - Perimetri urbani su mappa catastale - Taverna del Monaco scala 1: 2.000

A.1.2.3. - Perimetri urbani su mappa catastale - Tropeani scala 1: 2.000

A.1.2.4. - Perimetri urbani su mappa catastale - Pozzo del Sale scala 1:2000

A.1.3. - Principali infrastrutture in rete scala 1: 5.000

A.1.4. - Vincoli esistenti: geologico e ambientale scala 1: 5.000

- A.1.5. - Standard urbanistici e altre attrezzature esistenti scala 1: 5.000
- A.1.6. - Proprietà comunali su mappa catastale scala 1: 5.000
- A.1.7. - Centro Storico - Stato attuale scala 1: 1.000
- A.1.8. - Aree percorse dal fuoco scala varie
- A.1.8.bis - Aree percorse dal fuoco-aggiornamento scala 1: 2.000
- A.2.1 - Carta della Trasformabilità Territoriale ex PTCP Avellino  
scala 1: 5.000
- A.2.2. - Carta della Trasformabilità scala 1: 5.000
- A.2.3. - Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE) scala 1: 5.000

## **APPROFONDIMENTI TEMATICI**

### *STUDIO ACUSTICO*

Piano di Zonizzazione Acustica

### *STUDIO GEOLOGICO*

S.G.1.1. Relazione Geologica

S.G.1.2. Carta Geologica scala 1:10.000

S.G.1.3. Pericolosità Sismica di Base scala 1:10.000

S.G.1.4. Carta Idrogeologica scala 1:10.000

S.G.1.5. Rischio Idrogeologico scala 1:10.000

S.G.1.6. Rischio Idrogeologico Centro Urbano scala 1: 2.000

### *CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO*

A.G.R. Relazione Illustrativa

A.G.1.1. Carta dell'uso agricolo del suolo scala 1:5.000

A.G.1.2. Carta dell'uso agricolo del suolo scala 1:5.000

A.G.1.3. Carta dell'uso agricolo del suolo scala 1:5.000

A.G.1.n. Carta dell'uso agricolo del suolo scala 1:5.000

## ***B - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE***

*archi temporali determinati (ex art.3, comma 3, lett. b) L.R. 16/2004)*

EP.1 – Relazione Illustrativa Piano Programmatico

EP.2 – Norme Tecniche di Attuazione

EP.3 - Procedure per gli Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.)

### Elaborati Grafici

- P.1. Stato attuale del territorio comunale - Aerofotogrammetria scala 1 : 5.000
- P.2. Zonizzazione del territorio comunale scala 1 : 5.000
- P.3. Zonizzazione fg. 1 e 2 scala 1 : 2.000
- P.4. Zonizzazione fg. 3 e 4 scala 1 : 2.000
- P.5. Zonizzazione fg. 5 e 6 scala 1 : 2.000
- P.6. Zonizzazione fg. 7 e 8 scala 1 : 2.000
- P.7. Zonizzazione fg. 9 e 10 scala 1 : 2.000
- P.8. Zonizzazione fg. 11,12 scala 1 : 2.000
- P.9. Zonizzazione fg. 13, 14 e 15 scala 1 : 2.000
- P.10. Standard Urbanistici esistenti e di progetto scala 1 : 2.000

## **TITOLO II**

### **Disposizioni Generali e Strumenti di Attuazione**

#### **Art. 3 – Finalità delle Norme – Natura e portata del P.U.C.**

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) interessano l'intero territorio comunale di Grottolella, e sono finalizzate alla sua programmata e coordinata conservazione ed utilizzazione, nonché al miglioramento delle condizioni abitative e produttive, comunque senza pregiudizio dell'equilibrio ambientale.

Nel loro insieme le presenti NTA delineano un modello territoriale realistico ed equilibrato in relazioni ai tipi, alla consistenza ed alla localizzazione degli insediamenti, delle attività agropastorali e forestali e delle aree riservate per interesse generale.

A tale modello corrisponde l'individuazione delle destinazioni di zona e delle diverse aree per le quali le analisi conoscitive preliminarmente svolte hanno riscontrato caratteristiche omogenee; aree che il P.U.C. rende esplicite tramite gli elaborati di progetto.

Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) contiene le disposizioni strutturali di cui all'art.3, co.3, lett. a), della L.R. 16/2004 e s.m.i., unitamente a quanto stabilito all'art. 9 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011, approvato dalla Giunta Regionale della Campania, le quali hanno validità a tempo indeterminato e individuano in linea generale i principali criteri scelti per la trasformazione a lungo termine del territorio, in riferimento ai valori naturali, ambientali e storico-culturali, delle esigenze di difesa del suolo.

Il P.U.C. contiene anche le disposizioni di carattere programmatico come da art. 3 comma 3, lettera b) della stessa L.R. 16/2004 e s.m.i., unitamente a quanto stabilito all'art. 9 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011.

Priorità di intervento vanno attuate attraverso gli Atti di Programmazione degli Interventi di cui all'art.25 della L.R. 16/2004.

Il progetto del Piano Urbanistico Comunale di Grottolella, ai fini del procedimento di formazione e pubblicazione, si conforma all'art. 3 del "Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio" G.R. Campania n. 5 del 04.08.2011, salvo successive modifiche o integrazioni dello stesso Regolamento.

Il P.U.C. costituisce il riferimento generale per l'esercizio e il coordinamento delle politiche comunali di governo del territorio; tutti i piani e i programmi comunali di settore dovranno essere aggiornati ed elaborati in conformità al P.U.C.

I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o influenza territoriale, sviluppano e specificano gli obiettivi stabiliti dal P.U.C. per i campi di competenza, contribuendo a perseguirli e garantendo il coordinamento e la coerenza tra gli obiettivi delle disposizioni strutturali del P.U.C. e le azioni settoriali.

#### **Art. 4 - Strumenti di attuazione del Piano Urbanistico Comunale.**

##### ***1 - Intervento diretto***

Nelle aree dove non è prescritta l'attuazione attraverso l'esclusiva definizione di un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), possono essere realizzati attraverso intervento diretto, eventualmente supportato *da convenzione attuativa*:

Gli interventi diretti di nuova edificazione sono consentiti esclusivamente nelle relative Z.T.O. secondo i parametri prescritti dalla presente norma

Gli interventi diretti sono comunque subordinati alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero alla concreta previsione da parte del Comune sulla attuazione o completamento delle stesse nel successivo triennio. L'impegno del Comune potrà essere sostituito da specifica convenzione che obblighi il richiedente alla realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione mancanti.

## 2 - Intervento soggetto a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)

Il P.U.C. di Grottolella può trovare attuazione attraverso i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di cui all'art. 26 della Legge n. 16/2004 Regione Campania, che si intende qui integralmente riportato, i quali più precisamente comprendono:

- a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28;
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
- c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;
- d) i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3 e alla legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26;
- e) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
- f) i programmi di recupero urbano di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Sempre ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 16/2004 Regione Campania l'approvazione dei P.U.A. non può comportare variante al P.U.C.

Il procedimento di formazione dei P.U.A. farà riferimento all'art. 10 del citato Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio" G.R. Campania n. 5 del 04.08.2011, fatte salve successive modifiche o integrazioni dello stesso Regolamento.

### **Art. 5 - Concorsi di urbanistica e di architettura**

Per opere e attrezzature pubbliche e trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano, il Comune può promuovere concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità.

### **Art. 6 - Parti costitutive del P.U.C. – Piano Strutturale e Programmatico.**

Il Piano Urbanistico Comunale redatto ai sensi della L.R. 16/2004 e s.m.i., è composto, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Attuazione della stessa L.R., dal *Piano strutturale* non soggetto a scadenza e dal *Piano Programmatico* per il quale nel caso di Grottolella è fissata una revisione ogni cinque anni a partire dalla data di approvazione del P.U.C.

Gli elaborati grafici e di testo costituenti il PUC sono quelli riportati al precedente art. 2.

Il *Piano strutturale* è costituito dagli elaborati urbanistici di analisi e dalla Relazione Strategica, oltre da quelli che illustrano adeguatamente lo stato del territorio come:

- Piano di Zonizzazione Acustica ex L.447/95, ai sensi dell'art.46, co.1, L.R. 16/2004 e s.m.i.;
- Carta dell'uso agricolo ex L.R. 14/82 e L.R. 2/87;
- Studio Geologico ex L.R. n.9/83 s.m.i.;
- Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art.47 della L.R. 16/2004 e s.m.i.;

Il *Piano Programmatico* contiene sostanzialmente gli elaborati di progetto costituiti dalle *tavole grafiche di Piano, dalla Relazione Programmatica e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione*;

I piani e i programmi comunali di settore con valenza o influenza sulla disciplina d'uso del territorio comunale integrano e/o specificano i contenuti del P.U.C. per le materie di loro competenza.

### **Art. 7 – Gli Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.)**

Per quanto stabilito dall'art.25 della L.R. n.16/2004 e s.m.i. gli Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.) contengono la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da attuare in un periodo di tre anni, secondo le previsioni del P.U.C. e senza modificarne i contenuti

I contenuti degli Atti di Programmazione degli Interventi dovranno conformarsi alle disposizioni strutturali del P.U.C..

Conseguentemente, le priorità di intervento e le modalità di attribuzione dei diritti edificatori, i fabbisogni, andranno verificati e aggiornati periodicamente in sede di Atti di Programmazione degli Interventi, comunque secondo le previsioni del P.U.C., in funzione di eventuali variazioni del quadro normativo di riferimento, e tenendo conto dell'evoluzione delle dinamiche locali, delle istanze socio-economiche e della effettiva richiesta di trasformazione urbana.

Gli atti di programmazione degli interventi sono approvati la prima volta contestualmente all'approvazione del P.U.C..

In relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione gli A.P.I. prevedono:

- destinazioni d'uso e indici edilizi;
- forme di esecuzione e modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico;
- determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;
- quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli Atti di Programmazione degli Interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.

Gli A.P.I. stabiliscono altresì gli interventi da attuare eventualmente anche tramite società di trasformazione urbana.

Ai sensi dell'art.25, comma 3, L.R. n.16/04 e s.m.i., gli Atti di Programmazione degli Interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla Legge 28.01.1977, n.10, art. 131, e dalla L.R. 28.11.2001, n. 19, art. 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.

Gli Atti di programmazione di cui all'art. 25 della Legge Regionale n.16/2004 sono formati in successione temporale nell'arco di validità del P.U.C. e in conformità alle previsioni del P.U.C. stesso, del quale non possono modificare i contenuti.

Compete ad essi la disciplina degli interventi di tutela, recupero, valorizzazione, riqualificazione e trasformazione urbana nonché la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di uso pubblico da sottoporre a esproprio per pubblica utilità. Tali interventi, opere e servizi debbono essere realizzati nell'arco temporale di tre anni, al termine dei quali gli Atti perdono efficacia e scadono anche i vincoli espropriativi.

### **Art. 8 – Piani Urbanistici di Settore**

Sono annoverati tra i Piani Urbanistici di Settore, di cui il Comune *ha facoltà* di dotarsi:

- Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo commerciale (LR 1/2000) – adeguamento LR 1/2014;
- Piano del Colore dell'agglomerato urbano (LR 26/2002);
- Piano Illuminotecnico Comunale per la valorizzazione del Centro Storico (LR 10/2002);
- Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi (L 122/1989);

- Piani dei Sottoservizi (PUGGS) di cui alla direttiva del Ministero dei LLPP (GU n.58 dell'11/03/1999);
- Piani di prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali (LR 16/2004);
- Piani di contenimento dei consumi energetici (LR 16/2004), nonché ogni altro particolare settore oggetto della pianificazione generale.

#### **Art. 9 – Monitoraggio e aggiornamento del PUC-**

Al fine di verificare l'efficacia delle azioni programmate e se e come queste abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi indicati dalla pianificazione, gli uffici tecnici comunali costruiscono una banca dati nella quale confluiscono le seguenti informazioni:

- numero di alloggi autorizzati suddivisi fra quelli destinati al libero mercato e quelli destinati ad edilizia sociale e loro localizzazione sistemica (sistema insediativo, territorio rurale ecc);
- superficie di suolo non urbanizzato concessa per le trasformazioni suddivise per tipologia residenziale e produttiva;
- superficie di suolo già urbanizzato utilizzato per interventi di recupero compresa quella legata alle sostituzioni e alle delocalizzazioni);
- numero e tipologia di interventi di riqualificazione dei centri urbani compresi quelli per le attrezzature collettive, per la viabilità per la realizzazione di una rete destinata alla mobilità lenta;
- numero di interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia richiesti e autorizzati nei centri storici;
- numero di richieste e di autorizzazioni concesse di cambi d'uso di annessi agricoli esistenti;
- numero di richieste e di autorizzazioni concesse per nuovi posti letto suddivise per tipologia: alberghiera ed extra alberghiera;
- megawatt di energia aggiuntivi rispetto alla produzione attuale derivanti da fonti fossili e rinnovabili richiesti, concessi e realizzati suddivisi per tipologia: in tal modo sarà possibile controllare il tempo necessario che intercorre tra la richiesta e la realizzazione dell'impianto;
- Censimento degli impianti fognari esistenti e di quelli aggiuntivi.

Le informazioni di cui sopra sono raccolte in una banca dati di tipo geografico con lo scopo di elaborare un report biennale.

A seguito del monitoraggio, il Comune modifica e integra, quando necessario, il Regolamento urbanistico, al fine di migliorarne l'efficacia, e prende in considerazione la formazione di varianti al Regolamento urbanistico previgente o di un nuovo Regolamento urbanistico.

Il Comune procede con proprie forme e modalità alla consultazione, all'informazione e alla partecipazione dei cittadini alle attività di cui al presente articolo, previa nomina del garante della comunicazione ai sensi di legge.

#### *Aggiornamento del piano*

L'Amministrazione Comunale, con cadenza non superiore al quinquennio e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, propone, se ritenuto opportuno, – con riferimento anche alla verifica dell'attuazione del P.U.C. – gli eventuali aggiornamenti delle disposizioni di lungo termine che si rendessero necessarie alla modifica e/o all'aggiornamento delle disposizioni programmatiche.

#### **Art. 10 – Omissioni e / o disposizioni contrastanti nelle N.T.A.**

In mancanza di specifiche previsioni delle presenti Norme, si applicano quelle contenute in altre disposizioni legislative e regolamentari regionali e, in difetto o per legge, statali.

Nella eventualità di disposizioni contrastanti fra diversi elaborati del PUC, prevalgono le disposizioni delle presenti Norme e del RUEC rispetto alle indicazioni contenute nelle relazioni e negli elaborati grafici.

**Art. 11 – Piano Urbanistico Comunale e RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale).**

Il RUEC - Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, è un ulteriore strumento di pianificazione comunale, previsto dall'art. 22, comma 2, lettera c) della L.R. 16/2004 e s.m.i., che disciplina le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, insieme all'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie; inoltre disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia e gli altri contenuti di cui all'art. 28 della stessa L.R. 16/2004.

Il P.U.C., con i relativi Piani Urbanistici Attuativi, devono quindi conformarsi alle disposizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e coordinarsi con esse. .

**Art. 12 - Interpretazioni degli atti costituenti il P.U.C.**

In caso di difformità tra gli elaborati grafici del P.U.C., devono ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati di maggior dettaglio.

In caso di difformità tra i contenuti delle presenti norme e le indicazioni grafiche sugli elaborati grafici prevalgono i contenuti delle norme.

**Art. 13 – Prevalenza delle disposizioni di tutela e dei vincoli**

L'effettivo utilizzo delle aree destinate dal PUC ai diversi tipi di intervento è sempre subordinato alla stretta osservanza delle disposizioni di seguito elencate:

- le disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e dei vincoli apposti ai sensi del medesimo Codice (o della disciplina previgente in materia);

- le disposizioni contenute all'art.94 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, circa le aree di salvaguardia delle risorse idriche, e di quelle che riguardano la tutela dei corsi d'acqua;

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, nonché la relativa pianificazione sovraordinata;

- per tutte le opere pubbliche, le disposizioni di cui agli art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.

**Art. 14 – Prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico**

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal PUC dovranno essere attuate conformemente alle conclusioni dello Studio geologico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del PUC e gli studi geosismici ed idrogeologici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di questi ultimi.

Nelle parti di territorio per le quali la pianificazione dell'Autorità di Bacino prevede una classe di rischio "elevato" o "molto elevato" o classi di rischio/attenzione ad esse assimilati), ancorché classificate come zone territoriali omogenee trasformabili in virtù della loro caratterizzazione urbanistica, è inibita ogni forma di edificazione ex novo, ovvero ogni intervento comportante un diretto aggravio dei pesi urbanistici.

Possono comunque essere effettuati gli interventi consentiti dalle Norme di Attuazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico relativamente alle diverse tipologie ed intensità di rischio/attenzione.

Dovranno, comunque, essere sempre rispettate la normativa sismica vigente e tutte le eventuali prescrizioni e penalizzazioni sismiche e geologiche contenute nello Studio ex L.R. n.9/83 allegato al Piano Urbanistico Comunale, nonché quelle legate al rischio idrogeologico come contenute e disciplinate nella pianificazione della competente Autorità di Bacino.

La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n.13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n. 11 del 07.05.96.

Per tutti i movimenti di terra che saranno effettuati nelle aree sottoposte a detto vincolo, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

### **TITOLO III**

#### **Interventi e Definizioni dei Parametri Urbanistici ed Edilizi - Altre Procedure e Adempimenti Edilizi**

##### ***Interventi e definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi***

#### **Art. 15 – *Definizione degli interventi***

Gli interventi edilizi sono compresi nelle seguenti categorie di intervento (classificate dall'art. 3 del DPR 380/2001):

- Interventi di *Manutenzione ordinaria*
- Interventi di *Manutenzione straordinaria*
- Interventi di *Restauro e Risanamento conservativo*
- Interventi di *Ristrutturazione Edilizia*
- Interventi di *Nuova edificazione*
- Interventi di *Ristrutturazione Urbanistica*

Tutte le categorie come sopra individuate vengono specificate ed articolate dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale.

#### **Art. 16 – *Frazionamenti, accorpamenti ed unità minime***

Le opere di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari rientrano nelle categorie di intervento comprese tra il restauro e la ristrutturazione urbanistica di cui ai precedenti articoli.

La superficie utile abitabile minima delle unità abitative non può essere inferiore a quanto prescritto dal D.M. 05.07.1975

- deve essere garantito il reperimento di 1 posto auto per ogni nuova unità abitativa negli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia.

Sono sempre ammessi gli accorpamenti ed i frazionamenti di unità immobiliari esistenti.

#### **Art. 17 - *Sopraelevazioni***

Con intervento diretto potranno essere sopraelevati solo gli edifici legittimamente costruiti e gli edifici condonati.

Il progetto di sopraelevazione andrà accompagnato da una verifica e da un adeguamento statico e sismico e da un progetto di armonizzazione della facciata con la nuova volumetria.

Il progetto delle sopraelevazioni dovrà soddisfare i requisiti in materia energetico - ambientale previsti nel RUEC secondo gli indirizzi elaborati dalla Regione Campania della Delibera n. 659 del 18 aprile 2007.

#### **Art. 18 - *Definizioni uniformi* – (ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Campania n. 287 del 23/05/2017)**

E' recepito il Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato in conferenza unificata il 20 ottobre 2016. -

Le definizioni uniformi sono contenute nel Regolamento Urbanistico e Edilizio e nell'Allegato 1 delle presenti NTA

**Art. 19- Tipologie delle funzioni ammissibili nelle diverse ZTO del P.U.C..**

Le funzioni sono suddivise in quattro categorie anche ai fini della valutazione delle modifiche rilevanti delle destinazioni d'uso di cui al DPR 380 del 201:

- a) *residenziale e turistico - ricettiva;*
- b) *produttiva e direzionale;*
- c) *commerciale e servizi;*
- d) *rurale.*

***Deroghe alle presenti norme***

**Art. 20- *Deroghe alle presenti norme***

Ai sensi degli articoli 14 e 20, comma 10, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (Testo Unico Edilizia), eventuali Permessi di Costruire in deroga allo strumento urbanistico generale, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di legge regionali o statali, potranno essere rilasciati esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.42/2004 e delle altre norme di settore relative alla disciplina dell'attività edilizia.

In ogni caso le deroghe, potranno riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati contenuti nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, unitamente alla conformità alle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444.

Potranno essere inoltre disposte le deroghe di cui all'art.11 del D.Lgs. 30.05.2008, n.115 e s.m.i., in materia di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari, nei casi e con le modalità ivi disciplinate.

**TITOLO IV**  
**Disposizioni di Tutela e Vincoli**  
***Generalità***

**Art. 21 - *Vincoli e tutela del territorio e ambientale - Preminenza delle disposizioni in materia.***

L'effettivo utilizzo delle aree destinate dal P.U.C. ai diversi tipi di intervento è sempre subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni:

- norme di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e dei vincoli apposti ai sensi del medesimo Codice (o della disciplina previgente in materia);
- norme ex art.94 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche, e di quelle che riguardano la tutela dei corsi d'acqua;
- tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, nonché la relativa pianificazione sovraordinata, come meglio specificato nel successivo art. 8;
- per tutte le opere pubbliche valgono le norme di cui all'art. 95 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare) e all'art. (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico) del D.Lgs. 12.04.2006, n.163.

***La tutela delle risorse idriche***

Ai fini della tutela delle risorse idriche il Comune, mediante opportune intese con l'ARPAC e la Provincia di Avellino, promuove la definizione di un appropriato piano di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche.

La stesura di tale piano con la definizione dei punti di monitoraggio, le modalità e i tempi dello stesso, così come l'organizzazione della banca dati, sarà concordata tra l'ufficio competente della Provincia, l'ARPAC ed il Comune.

#### **Art. 22 - Rischio sismico ed idrogeologico.**

Lo Studio geo - sismico redatto ai sensi della L. Reg. Campania n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto dei piani per l'assetto idrogeologico della competente Autorità di Bacino, disciplina le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal P.U.C. che dovranno essere attuate in conformità delle conclusioni dello stesso Studio.

Qualora sussistessero difformità tra le previsioni - grafiche e normative - del P.U.C. e gli studi geosismici ed idrogeologici sopra richiamati, dovranno ritenersi prevalenti le indicazioni e le prescrizioni di questi ultimi.

Nelle parti di territorio per le quali la pianificazione dell'Autorità di Bacino prevede una Classe di rischio "elevato" o "molto elevato" o classi di rischio/attenzione ad esse assimilate, ancorché classificate come zone territoriali omogenee trasformabili in virtù della loro caratterizzazione urbanistica, è inibita ogni forma di edificazione ex novo, ovvero ogni intervento comportante un diretto aggravio dei pesi urbanistici.

Le aree libere che conseguentemente alla pianificazione della competente Autorità di Bacino, sono interessate dalle summenzionate classi di rischio/attenzione, se ricadenti nel perimetro urbano potranno essere destinate esclusivamente a verde privato, giardini ed orti fino ad eventuale nuova e diversa determinazione della medesima autorità di bacino.

Le aree ricadenti fuori del perimetro urbano potranno invece essere destinate esclusivamente ad attività agricole.

Possono comunque essere effettuati gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani per l'assetto idrogeologico in relazione alle diverse tipologie ed intensità di rischio/attenzione.

Ogni intervento dovrà attuarsi comunque in conformità di:

- normativa sismica vigente;
- tutte le prescrizioni e svantaggi sismici e geologici contenuti nello studio ex l.r. n.9/83 allegato al P.U.C.;
- tutte le prescrizioni e svantaggi derivanti dal rischio idrogeologico risultanti nella pianificazione dell'Autorità di Bacino.

Tutte le trasformazioni e i cambi di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo Idrogeologico sono subordinati ad autorizzazione preventiva, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n.13 Del 28.02.87 e dell'art.24 della l.r. n. 11 del 07.05.96.

Parimenti tutti i movimenti di terra da realizzarsi nelle aree sottoposte a detto vincolo, sono soggetti all'autorizzazione di cui alla l.r. n. 11/96 artt. 23 e 24.

#### ***Disposizioni per la tutela***

#### **Art. 23 - Tutela del patrimonio ecologico e geologico**

Il P.U.C. promuove la tutela, la gestione e la fruizione sostenibile del patrimonio ecologico, geologico, naturalistico e paesaggistico - ambientale in uno ai connessi valori scientifici, culturali e turistici;

Le partizioni territoriali indicate nelle Linee Guida per il Paesaggio del Piano Territoriale Regionale costituiscono nel presente P.U.C. macro aree all'interno delle quali le diverse componenti territoriali sono distintamente disciplinate

Relativamente alle reti elettriche dovrà essere documentata l'impossibilità tecnica o economica di interrimento delle stesse;

E' vietato qualsiasi tipo di intervento o uso che pregiudichi la stabilità ecosistemica o la qualità paesaggistica ad eccezione degli interventi orientati al miglioramento complessivo degli ecosistemi interessati;

E' invece ammessa la realizzazione degli interventi pubblici previsti dal P.U.C., ovvero degli altri interventi pubblici di limitata entità necessari per la funzionalità di impianti e attrezzature esistenti o per la realizzazione di reti infrastrutturali primarie o attrezzature di base al servizio di insediamenti esistenti;

Vige :

- il divieto di realizzazione di opere infrastrutturali (viarie e tecnologiche) che comportino alterazioni permanenti della copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, ad eccezione degli interventi finalizzati alla gestione forestale e alla difesa del suolo;

-il divieto di rimboschimento con specie alloctone.

Nei boschi monospecifici di specie alloctone, oppure nei boschi misti costituiti in prevalenza da tali specie, è ammesso e suggerito il taglio di utilizzazione con scopi produttivi a carico delle specie alloctone, al fine di favorire la rinnovazione delle specie autoctone, prevedendo, se necessario, l'introduzione delle stesse, e di assicurare la possibilità di trasformazione di cedui in fustaie.

#### **Art. 24 – Fasce a tutela dei corsi d'acqua.**

Per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche è prescritto il rispetto del vincolo Autorizzativo di cui al d.lgs. 42/2004 e succ.m.i., fissato in m.150.

In tali fasce sono consentite esclusivamente:

- la realizzazione di percorsi pedonali di sentieristica e ciclabili e di parchi pubblici;
- la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

Deve altresì essere garantita la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche negli alvei naturali e nei reticoli irrigui e di drenaggio, con contenimento degli impatti da inquinamento e degli utilizzi impropri prevedendo e perseguendo:

- il rispetto e/o il ripristino degli equilibri idrogeologici, coerentemente con le indicazioni dei piani delle Autorità di Bacino;

- la rinaturalizzazione ed il recupero di fruibilità delle sponde con incremento della accessibilità ciclopedonale attraverso percorsi pubblici e la salvaguardia assoluta dei percorsi pubblici preesistenti;

Nelle fasce di rispetto sono inoltre consentiti:

- gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e, nel caso di nuove costruzioni, queste sono subordinate al nulla osta preventivo della Soprintendenza A.B.A.P. di Avellino;

#### **Art. 25 – Tutela delle sorgenti idriche.**

Ai sensi dell'art.94 del d.lgs. N.152 del 03.04.2006, è stabilito che, su proposta delle autorità d'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

In assenza della delimitazione regionale, nelle porzioni di territorio circostanti le risorse idriche sotterranee captate, è vietato in un raggio di duecento metri dal punto di captazione o derivazione l'insediamento dei centri di pericolo e delle attività elencate all'articolo 94, comma 4, del D.Lgs. 03.04.2006, n.152.

### **Art. 26 - Aree percorse dal fuoco**

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno cinque anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data la relativa autorizzazione o concessione.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

### **Art. 27 - Tutela dei siti archeologici**

Il P.U.C. del Comune di Grottolella considera preminente garantire la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico eventualmente presenti sul territorio comunale.

Pertanto tutte le aree vincolate sono disciplinate dalle Norme di cui al D.Lgs. n.42 del 2004, e nel caso delle aree caratterizzate dalle presenze archeologiche accertate, altamente presumibili e probabili, al regime autorizzativo contemplato dalla normativa vigente è aggiunto l'obbligo, per tutti gli interventi, pubblici o privati ricadenti in suddette aree, della preventiva comunicazione alla Soprintendenza ai Beni Archeologici, finalizzata all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della stessa Soprintendenza, da inviare almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

### **Art. 28 - Distanza di rispetto elettrodotti**

Nel rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità prescritti dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 200 del 29.08.2003, si prescrive che la distanza dagli elettrodotti dei fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati è calcolata ai sensi del D.M. del 29.05.2008 contenente "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", pubblicato sulla G.U. n.156 del 05.07.2008 - S.O. n. 160.

## **TITOLO V**

### **La rete ecologica comunale – Corridoi ecologici e tutela**

#### **Art. 29 - La Rete Ecologica Comunale**

La rete ecologica comunale, in considerazione della modesta entità territoriale e della mancanza di riferimenti normativi certi, come peraltro riconosciuto dallo stesso PTCP, non può essere individuata dal PUC quale progetto strategico paesaggistico – ambientale di livello locale, ma si basa sulle unità ecologiche e sulle relative interconnessioni individuate dal PTCP o dal PTR.

In tale contesto PUC farà riferimento a un primo approccio strutturale di costruzione della Rete Ecologica Comunale costituito dagli elaborati grafici Tavv. A.2.1, A.2.2 e A.2.3 riguardanti Trasformabilità e UTOE, dagli approfondimenti tematici dello Studio Agronomico, dello Studio Geologico e della Zonizzazione Acustica, nonché dagli elaborati costituenti la VAS.

Dalle analisi sull'uso agricolo e forestale del suolo e delle risorse naturalistiche ed agro-forestali del territorio comunale si potrà desumere una rappresentazione della struttura di una futura rete ecologica che può essere individuata nei contenuti della Tav. A.2.3. Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE) che nell'ambito del PUC rappresenta la base per la formazione di una futura rete di funzioni ecologiche corrispondente a una politica ambientale sul territorio comunale.

Nella programmazione degli interventi in tali aree, sarà obbligatorio tener conto delle indicazioni del PTR, del PTCP e delle tipologie ambientali individuate alle Tavv. A.2.1, A.2.2 e A.2.3 del PUC:

- nella localizzazione di infrastrutture, lineari o puntuali;
- nella progettazione e/o nell'attuazione delle previsioni del P.U.C. e dei P.U.A.

Dovranno in ogni caso essere rispettati i seguenti indirizzi generali:

- limitare gli interventi edilizi che possono frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica dei diversi ambiti che lo compongono;
- prevedere, nei progetti di altre opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, interventi di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica;
- favorire meccanismi di compensazione ambientale attraverso la realizzazione di nuove unità ecosistemiche coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale.

Il P.U.C. attribuisce quindi una funzione strutturale nell'ambito ecologico:

- ai corridoi ecologici individuati da PTR e PTCP che riguardino ambiti ricadenti nel territorio comunale;
- agli Ambiti di elevata naturalità che comprendono le aree di più elevata integrità ambientale del territorio montano e delle zone umide, individuati dal PTR o dal PTCP ricadenti nel territorio comunale;

### ***Art. 30 - Corridoi ecologici e loro tutela***

I corridoi ecologici comprendono le aree prevalentemente lineari, che connettono geograficamente e funzionalmente le sorgenti di biodiversità consentendo il mantenimento dei flussi riproduttivi degli organismi viventi, da ripristinare e/o tutelare attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l'eventuale istituzione o ampliamento di aree protette.

Il PTCP della provincia di Avellino individua all'elaborato P.04 Rete Ecologica 1 / 100.000, un'area faunistica di "Ripopolamento e cattura".

In tali ambiti va privilegiata la realizzazione di fasce di naturalità con funzione connettiva e la realizzazione di nuovi insediamenti e di opere che possono interferire con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere condizionata al parere degli Enti sovracomunali competenti.

Inoltre, nelle aree agricole ed in genere in quelle non urbanizzate si darà priorità a piani di rimboschimento e rinaturalizzazione con utilizzo di specie autoctone.

Al fine di conservare la vivibilità degli ecosistemi degli habitat, delle specie e dei paesaggi interessati, preservando i flussi ecologici e la connettività di fauna e flora, in presenza di corridoi ecologici individuati da PTR o PTCP è prescritto:

- limitare gli usi dei suoli nelle aree adiacenti riducendo la pressione degli insediamenti e della frammentazione;
- tutelare e ripristinare la continuità delle strutture vegetali e delle sistemazioni idraulico-agrarie di regimentazione delle acque;
- nella fascia dei 10 m dai corsi d'acqua, sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nonché gli interventi finalizzati al mantenimento e, ove non più presente, al ripristino della

vegetazione ripariale, anche promuovendo, ovunque possibile, gli interventi di recupero della naturalità delle sponde mediante eliminazione degli elementi rigidi di arginatura in calcestruzzo;

- è esclusa la previsione di discariche, impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, insediamenti industriali salvo quelli destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla promozione turistica del territorio e dell'attività agricola e zootecnica che non pregiudichino i caratteri ecologici della rete ecologica che non impegnino aree libere salvo che per ampliamento di strutture esistenti o da riconvertire;
- è consentita l'edificabilità rurale a condizione che le modalità di trasformazione insediativa non pregiudichino i caratteri ecologici della rete ecologica;
- è consentita la coltivazione agricola o la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione del livello di biodiversità;
- è consentito l'impianto di alberature lungo le sponde con essenze arboree ed arbustive igrofile e di tipo autoctono o comunque naturalizzate;
- sono consentiti la realizzazione di parchi, aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili, relativi servizi ed attrezzature sportive di servizio al turismo ed allo sport con interventi che non pregiudichino i caratteri ecologici della rete ecologica.

## **TOLO VI**

### **Disciplina strutturale dell'uso del territorio**

#### ***Le zone omogenee residenziali e produttive***

#### **Art. 31- Categorie edilizie e destinazione d'uso**

Di seguito è riportata la definizione delle destinazioni d'uso secondo le varie categorie. All'interno di tali categorie sono individuate delle sottocategorie.

Per le categorie e sottocategorie delle destinazioni d'uso, oltre alle definizioni, il presente articolo detta anche specifiche disposizioni.

Le norme di ogni zona fanno riferimento all'elenco che segue per specificare le destinazioni d'uso ammissibili nei tessuti prevalentemente residenziali, ottenibili tramite nuova edificazione o cambio di destinazione d'uso, regolati dal presente P.U.C.

##### *1 - Residenziale*

Comprende tutte le civili abitazioni comprese quelle che effettuano attività turistico - ricettiva di case vacanza, affittacamere e bed and breakfast. Vi rientrano anche quelle che, con caratteristica di residenza d'epoca, effettuano le medesime attività.

##### *2 – Insediamenti produttivi*

Le destinazioni specialistiche industriali e artigianali sono normate dagli articoli che fanno capo al P.I.P in vigore.

##### *3 – Commerciale*

###### *3a - Alimentare*

3b - Media struttura di vendita, compresi i centri commerciali. Per le definizioni di media struttura di vendita e di esercizio di vicinato si fa riferimento a quelle contenute nei disposti legislativi e regolamentari regionali vigenti; per centro commerciale si intende una struttura unitaria e articolata, costituita da una media o una grande struttura di vendita o da più esercizi di vicinato e media o grande struttura, che può essere integrato da altre attività, pubblici esercizi e servizi per la collettività, funzioni direzionali e anche attività industriali e artigianali se di servizio e compatibili, in modo da assumere un ruolo polare e di erogazione di servizi integrati nella città

###### *3c - Esercizi di vicinato*

###### *3d - Non alimentare*

3e - Esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di: prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio compresi gli articoli per fumatori, cosmetici, articoli di profumeria e per l'igiene

personale, erboristerie, articoli in cuoio, calzature ed accessori, libri, giornali, riviste, periodici, articoli di cancelleria e cartoleria, articoli per fotografia, cinematografia ed ottica, orologi, giochi, giocattoli e videogiochi, abbigliamento ed accessori, articoli sportivi e per il tempo libero, oggetti d'arte e di antiquariato, libri antichi, oggetti d'artigianato e di decorazione, bomboniere, chincaglieria, oggetti di ricordo e da regalo, articoli per le belle arti, tappeti, stuoie ed arazzi, filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, botteghe artigiane intese come luoghi in cui si realizzano contestualmente produzione e vendita e la produzione viene effettuata o manualmente o con attrezzature di ridotte dimensioni, non inquinanti e non rumorose tipo: ricamo, sartoria, lavorazione a maglia, oggettistica in tessuto, legno, pelle, impagliatura sedie, antiquariato con connesse attività di piccolo restauro, piccola ceramica, gioielleria, oreficeria, lavorazione di pietre preziose, bigiotteria  
Noleggio di: supporti registrati audio, video e videogiochi, biciclette, attrezzature balneari

3f - farmacie, vendita al dettaglio di prodotti sanitari, ricevitorie

3g - esercizi di vicinato non compresi nelle voci precedenti nonché noleggio di auto e motocicli.

3h - esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita.

3i - somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pub, bar, pizzerie, paninoteche, ecc) nonché piccoli artigiani alimentari che effettuano somministrazione (gelateria, ecc).

3l- luoghi di intrattenimento: sale da ballo, discoteche, night-club, sale da gioco, sale cinematografiche, sale scommesse, ecc.

3m - attività ludico-ricreative

#### 4. TURISTICO-RICETTIVA

4 - albergo

4a - residenze turistico alberghiere

4b - case per ferie

4c - ostelli per la gioventù

Nelle Z.T.O. di tipo "C" destinate all'espansione residenziale, sono consentiti altresì interventi a destinazione turistico - alberghiera secondo quanto riportato nella normativa di zona.

#### 5. DIREZIONALE

Comprende gli uffici pubblici, le sedi dei servizi di pubblico interesse; gli uffici di informazione turistica; le sedi di partiti e associazioni

#### 6. SERVIZI o di erogazione di servizi

6a - servizi per la persona: lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, palestre, centri benessere, centri fisioterapici, etc

6b - banche, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, servizi di comunicazione, uffici postali, servizi professionali ed imprenditoriali: attività legali, di consulenza, di contabilità, di intermediazione, di assicurazione, studi di mercato, pubblicità, progettazione, servizi di vigilanza e investigazione, autoscuole, attività di formazione e scuole private, imprese di pulizia, etc

#### 7. COMMERCIALE ALL'INGROSSO E DEPOSITI

7a commerciale all'ingrosso

7b magazzini e depositi per lo smistamento delle merci, rimessaggio, stoccaggio, ricoveri all'aperto e/o al coperto di merci e/o mezzi e /o veicoli diversi da quelli ad uso familiare privato comprensivi di attività di guardiania, riparazione, manutenzione e lavaggio

#### 8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE AI SENSI DI LEGGE

Le funzioni ad essa connesse sono contenute ai successivi Artt. 43-44-45-46.

### **Art. 32- Criteri generali di disciplina del territorio comunale**

La disciplina programmatica d'uso del territorio è riportata negli elaborati grafici allegati al Piano.

Essa fa riferimento al Piano Strutturale, oltre che ai requisiti di Trasformabilità di cui alle tavv. A.2.1 e A.2.2 ed alla suddivisione in Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE) di cui alla tav. A.2.3:

- UTOE di tipo A: pendici boscate;
- UTOE di tipo B: Periurbana;
- UTOE di tipo C: Urbana;
- UTOE di tipo D: Extra urbana arborata e coltivata

Nell'ambito della distinzione per unità primarie territoriali e di trasformabilità precedentemente proposta, la classificazione urbanistica del territorio comunale discende dalle Norme contenute nel D.I. 1444/1968 che stabilisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, la seguente ripartizione:

- zone di tipo "A": le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- zone di tipo "B": le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate o soggette a completamento edilizio, diverse dalle zone "A";
- zone di tipo "C": le parti del territorio parzialmente inedificate o completamente libere a costruzioni, destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali;
- zone di tipo "D": le parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi esistenti nell'ambito del P.I.P
- zone di tipo "E": le parti del territorio destinate ad usi agricoli, o ad essi assimilati.
- zone di tipo "F": le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

### **Art. 33- Criteri generali di disciplina del territorio comunale: zonizzazione e destinazioni d'uso**

La zonizzazione del territorio comunale è prescritta come segue:

*Aree urbanizzate e semi-urbanizzate – Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.):*

Zona **A**: Centro Storico (art. 2 D.I. 1444/68)

Zona **B**: Edificato esistente e di completamento.

Zona **C**: Espansione residenziale;

Zona **D**: Produttiva esistente;

Zona **E**: Agricola;

Zona **F**: Standard urbanistici (D.I. n.1444/1968) e attrezzature e impianti di interesse generale.

In dette Z.T.O. le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:

- Z.T.O. di tipo "A": residenza, commercio, pubblici esercizi, piccolo artigianato (con esclusione di attività classificate insalubri ai sensi dell'art.216 del T.U.L.L.SS.), uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le altre attività necessarie e complementari alla residenza e all'attività turistica.

- Z.T.O. di tipo **“B”**: residenza, commercio, pubblici esercizi, piccolo artigianato (con esclusione di attività classificate insalubri ai sensi dell’art.216 del T.U.LL.SS.), uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le altre attività necessarie e complementari alla residenza a all’attività turistica.

- Z.T.O. di tipo **“Cn”**: residenza, commercio, alberghiera, pubblici esercizi, piccolo artigianato (con esclusione di attività classificate insalubri ai sensi dell’art.216 del T.U.LL.SS.), uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le altre attività necessarie e complementari alla residenza.

- Z.T.O. di tipo **“D” esistente** : attività produttive ammesse dalle N.T.A. del P.I.P. in vigore.

*-Z.T.O. di tipo E:* sono caratterizzate dal paesaggio rurale aperto (residenze sparse e/o per la conduzione dei fondi agricoli, campo aperto, coltivazioni, ecc.) e sono suddivise in quattro Z.T.O come si legge agli Artt. 43-44-45-46. In detta Z.T.O. in linea generale le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti:

- attività agricolo-produttiva, zootecnia; strutture connesse direttamente all’espletamento delle attività agricole e zootecniche (depositi, silos, stalle, ecc.), residenza legata alla conduzione dei fondi, agriturismo, attività di vendita dei prodotti tipici locali.

-

- Z.T.O. di tipo **“F”**: attrezzature e servizi (pubblici e privati), attrezzature di interesse collettivo e servizi complementari, attrezzature ecoambientali e tecnologiche (depuratori, serbatoi, isole ecologiche, ecc.), attrezzature religiose e cimiteriali.

- ù

### ***Aree non pianificate***

Le aree non pianificate sono quelle per le quali intervenga la decadenza della disciplina pianificatoria o che risultino eventualmente non comprese nella regolamentazione e individuazione del presente P.U.C..

In esse sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti per le aree di valore ecologico e naturale:

- infrastrutture per attività ludico-ricreative legate al tempo libero;
- allestimenti per spettacoli all'aperto e manifestazioni;
- infrastrutture per animali domestici;
- percorsi pedonali e ciclabili.

Sono soggette a progettazione di norma pubblica; in caso di progettazione e realizzazione da parte privata, i requisiti dimensionali e qualitativi degli interventi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

## *Attuazione del P.U.C.*

### **Art. 34– Attuazione del P.U.C.: la trasformazione urbanistica attraverso Piani Urbanistici Attuativi.**

1) - Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16, i P.U.A. hanno valore e portata dei seguenti strumenti: piani particolareggiati; piano convenzionato di lottizzazione di aree; piano per l'edilizia economica e popolare; piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi; programmi integrati di intervento; piani di recupero; piano di recupero di insediamento abusivo oggetto di sanatoria; programmi di recupero urbano, o di riqualificazione urbana, correlanti disciplina d'uso del suolo e soggetti, interessi, e piani finanziari.

Il ricorso a Piani Attuativi è obbligatorio ogniqualvolta gli stessi siano prescritti dagli elaborati che costituiscono le disposizioni programmatiche.

I piani urbanistici attuativi (P.U.A.) sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del P.U.C. o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dalle disposizioni programmatiche.

A tale proposito, il P.U.C. individua le aree da assoggettare a pianificazione attuativa, ove le aree interessate e gli obiettivi previsti per tali zone esigono approfondimenti di carattere urbanistico e morfologico.

L'amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai P.U.A. e alla definizione di accordi relativi alla cessione delle aree da parte del soggetto attuatore ed alle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

I Piani attuativi sono subordinati alla sottoscrizione di una convenzione che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nei luoghi e nelle quantità minime previste dalle presenti norme o dalle apposite schede allegate.

L'amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal P.U.A. ((L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16, art. 26, comma 6).

Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16, i P.U.A. sono redatti, in ordine prioritario:

- a) dal comune;
- b) dalle società di trasformazione urbana.
- c) dai proprietari, con oneri a loro carico

Gli Interventi destinati ad attuarsi attraverso "Piano Urbanistico Attuativo", come definito nella L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16, art.li 26 – 27, si conformano alle disposizioni di cui alla L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16, art.li 26 – 27. In tali interventi possono applicarsi le disposizioni di cui agli art.li 33 e 34 della l.r. 22 Dicembre 2004, n. 16.

2) – Gli interventi di nuova costruzione di iniziativa del promotore privato che comportano la *trasformazione urbanistica* del territorio comunale insieme agli interventi di ristrutturazione urbanistica, possono attuarsi conformemente ad un piano urbanistico attuativo (P.U.A.) a condizione che detto strumento attuativo di iniziativa privata promuova la condivisione degli obiettivi individuati dal comune attraverso il P.U.C.. In tali interventi va fatto pertanto ricorso alla disciplina del comparto edificatorio di cui agli art.li 33 e 34 della L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16.

I privati possono promuovere il P.U.A. “*nei casi in cui, essendo prevista la redazione dei P.U.A. da parte del comune, questi non vi provvede nei termini definiti dagli “Atti di programmazione degli interventi”, purché il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell'amministrazione comunale*” (L.R. n. 16 del 2004, art. 27, comma

1, lett. c). Tale necessità si esplicita attraverso il ricorso all'acquisizione pubblica attraverso espropriazione, da evitare nel piano attuativo di iniziativa privata.

Nel caso sussista da parte di un soggetto privato l'assenso alla cessione gratuita e consensuale al patrimonio comunale degli spazi pubblici, con le modalità calibrate e rappresentate dal P.U.C., il privato promuove la redazione del P.U.A., conformemente alla disciplina del P.U.C..

Nel corso del procedimento attuativo conseguente all'approvazione del P.U.A., *"i detentori di una quantità corrispondente al 51 per cento delle quote edificatorie complessive attribuite ad un comparto edificatorio possono procedere all'attuazione del comparto nel caso di rifiuto od inerzia dei rimanenti proprietari"*, seguendo il procedimento di cui all'art. 34, comma 3 della LR n. 16/2004..

La convenzione garantirà che l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sia effettuata dal promotore privato, con correlata cessione e allestimento delle aree a destinazione pubblica conseguenti all'intervento.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria o di loro componenti dedotte da valutazione economico finanziaria va specificata nella convenzione.

3)- In tutto il territorio comunale, l'Amministrazione può procedere all'attuazione di scelte urbanistiche concernenti aree perimetrate nel P.U.C., predisponendo un apposito Piano Urbanistico Attuativo.

È quindi consentita la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa comunale relativamente ad aree individuate negli elaborati cartografici del P.U.C.

Negli interventi di promozione pubblica – comune o società di trasformazione urbana – si applicano le disposizioni sull'espropriazione di cui alla vigente legislazione.

Nella esecuzione degli interventi previsti dal P.U.A. nel perimetro di comparto, nel caso di inerzia del privato l'Amministrazione comunale può rendere operative le disposizioni di cui ai capoversi 4-5 dell'articolo 34 della LR n. 16/2004, attuando direttamente, o a mezzo di una società insediata di trasformazione urbana, il comparto edificatorio.

Una volta approvato il P.U.A., gli interventi ammissibili devono essere assentiti con titolo abilitativo rilasciato dal Comune conforme alle specificazioni del piano urbanistico attuativo.

All'attività edilizia conseguente dal piano attuativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, lettera a) del DPR 6 Giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", come integrato con il D.L. n. 301, del 27 Dicembre 2002.

Qualora siano presenti sul territorio comunale episodi di abusivismo edilizio, essi potranno essere sottoposti ad interventi differiti, specificati attraverso un apposito *"Piano Urbanistico Attuativo di Recupero di insediamento abusivo oggetto di sanatoria"*.

Per i suddetti ambiti è prescritta la formazione di uno specifico *"Piano Attuativo di Recupero"*. Questo P.U.A. disciplina gli adeguamenti del patrimonio edilizio esistente comportanti incremento di carico urbanistico, effetto di incrementi di consistenza di parametri urbanistici resi ammissibili dalla disciplina zonale. Attraverso la disciplina del Piano Attuativo di Recupero viene fissata, se del caso, l'entità degli adeguamenti dimensionali che implicino l'incremento di parametri urbanistici e edilizi.

### **Art. 35 - Modalità di attuazione del P.U.C. – Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.)**

Il Piano Urbanistico Comunale si attua mediante interventi edilizi diretti o ricorrendo ai Piani Urbanistici Attuativi ai sensi della Lg. Reg. Campania 16/2004, come specificato al precedente Art. 16.

La disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale sarà comunque, nella fase programmatica, definita dagli Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.) adottati e approvati con delibera del Consiglio Comunale

ai sensi dell'art.25 della L.R. n.16/2004, conformemente alle indicazioni del P.U.C., senza modificarne i contenuti e da realizzarsi nell'arco temporale di tre anni.

Gli atti di programmazione degli interventi sono approvati la prima volta contestualmente all'approvazione del P.U.C..

All'interno delle zone a prevalente destinazione residenziale gli A.P.I. potranno individuare le aree da destinare alla realizzazione di interventi di ERS e/o ERP sempre nella disponibilità della volumetria residenziale ammessa dal PUC.

### ***Disciplina delle zone territoriali omogenee***

#### **Art. 36 - Le zone territoriali omogenee (ZTO) individuate dal P.U.C.**

La zonizzazione prevista dal P.U.C. individua le seguenti Z.T.O.:

- ZTO **A** - Centro Storico.
- ZTO **B** – Edificato esistente e di completamento.
- ZTO **Cn** - Espansione Residenziale
- ZTO **D** - Produttiva esistente
- ZTO **E**. - Agricola ordinaria trasformabile;
- ZTO **E.a** - Agricola trasformabile orientata allo sviluppo agro - ambientale;
- ZTO **E.b** - Agricola non trasformabile e di tutela ambientale;
- ZTO **E.c** - Agricola a trasformabilità condizionata da nulla osta.
- ZTO **Fn** – Standard urbanistici ex D.I. 1444/1968 esistenti
- ZTO **FPn** – Standard urbanistici di progetto

#### **Art. 37–Z.T.O A - Centro Storico**

La ZTO A individua l'area del Centro Storico soggetta al P.d.R. (Piano di Recupero)

In tale ZTO è consentita, fino all'approvazione del P.d.R., la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro conservativo.

Le destinazioni ammesse sono sinteticamente : residenziale, commerciale, piccolo artigianato, ristorazione, attività alberghiere ed extra alberghiere (albergo diffuso), socio- culturali, oltre a quelle di cui all'art.38.

Il Piano di Recupero, oltre a definire le destinazioni d'uso, tra quelle ammesse, da assegnare ad ogni singolo immobile ed individuerà gli immobili o parti di essi non più soggetti o idonei alla funzione originaria.

La volumetria esistente esclusa dal P.d.R. dall'attuale destinazione residenziale potrà essere eventualmente recuperata e collocata in aree di " *Riserva Residenziale*" da individuare successivamente nelle " *Aree di Trasformabilità*" , come definite dal " *Piano Strutturale*", attraverso l'approvazione di un successivo POC (Piano Operativo Comunale).

#### **Art. 38– Z.T.O "B" - Edificato esistente e di completamento**

Le ZTO B individuano le aree relative all'edificato esistente e quelle di completamento edilizio. Nelle ZTO B è consentita l'edificazione edilizia attraverso intervento diretto.

Le destinazioni ammesse sono :

residenza, commercio (coerentemente con il SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000), pubblici esercizi, piccolo artigianato (con esclusione di attività classificate insalubri ai sensi dell'art.216 del T.U.LL.SS.), uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, RSA, espositive e ricreative, e tutte le altre attività necessarie e complementari alla residenza. Sono altresì consentite le tipologie d'intervento e le relative destinazioni d'uso di cui alle Linee-guida in

materia di Edilizia Residenziale Sociale della Regione Campania approvate con Delib. di G.R. n.572 del 22.07.2010

L'indice di fabbricabilità fondiario è pari a : 1,00 mc/mq. del lotto

Il lotto minimo d'intervento è pari a mq.500.

Il rapporto di copertura RC non potrà essere superiore al 70% del lotto edificatorio.

L'altezza max consentita è pari a mt. 10.50

Distanza dai confini : in aderenza ad essi o a mt. 5,00

Distanza dai fabbricati : in aderenza alle pareti non finestrate dei fabbricati o a mt. 10,00 tra pareti finestrate

E' fatto obbligo di realizzare l'area di parcheggio di pertinenza della costruzione, anche interrata, per una superficie minima pari a 1mq/10 mc di volume edificato.

Le aree libere dalla costruzione dovranno essere sistemata almeno per il 20% a verde arborato e/o a giardino

Sono sempre consentiti gli interventi previsti dal DPR n. 380/2001 all'art.3.

### **Art. 38/Bis – Prescrizioni particolari per le Z.T.O. “B” .**

Nell'ambito delle ZTO B di cui all'art. 38 è consentito un insediamento edilizio di nuova costruzione residenziale per complessivi mc. 21.700 e di circa 217 vani.

Al fine di monitorare la volumetria massima insediabile, visto che la superficie territoriale in ZTO B consentirebbe una volumetria più ampia rispetto al potenziale edificatorio previsto dal PUC, l'U.T.C. dovrà fornirsi di un apposito registro dei permessi a costruire rilasciati che certifichi, a mano a mano, tutte le autorizzazioni edilizie rilasciate cronologicamente fino all'assorbimento totale della volumetria complessiva ammessa in tale Z.T.O. Al raggiungimento della quota edificatoria ammessa dal PUC, non potranno essere più rilasciati permessi a costruire che prevedano aumenti volumetrici, salvo specifiche deroghe previste dalla legislazione regionale.

Nel caso che nell'ambito dei permessi rilasciati si manifesti da parte del singolo proponente la rinuncia ad edificare o che il detto permesso decada per mancata edificazione nei termini previsti dalla normativa, la relativa volumetria potrà essere assegnata ad un diverso proponente che ne faccia richiesta.

Una volta raggiunta la saturazione completa della volumetria ammessa dal PUC pari a mc. 21.700, **la Z.T.O. “B” sarà automaticamente declassata per tutta la sua estensione, senza alcuna determina, a Zona Saturata**

In tale zona, saranno ammessi solo gli interventi previsti dal DPR n. 380/2001 all'art. 3 e più precisamente:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria";
- b) "interventi di manutenzione straordinaria";
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo";
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia;
- f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico -edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

In tale ultimo caso gli ambiti d'intervento potranno essere individuati direttamente dall'Amministrazione Comunale o su proposta degli operatori privati.

Tali ambiti si attuano esclusivamente attraverso un P.U.A. di iniziativa pubblica o privata che dovrà contenere anche la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici; in tal caso è prevista una premialità aggiuntiva del 20% della cubatura esistente oggetto del P.U.A..

Per le attrezzature pubbliche esistenti nell'ambito delle ZTO B valgono sempre le loro destinazioni d'uso a prescindere da quelle ammesse e la deroga alle limitazioni previste dalla presente normativa.

Il cambio di destinazione dall'uso residenziale a quello terziario, commerciale o ricettivo è consentito a condizione che sia assicurata la relativa dotazione minima di servizi connessi.

I lotti liberi, ove non interessati da diverso posizionamento dell'edificio oggetto di demolizione e ricostruzione, saranno destinati a verde privato per almeno il 60% della loro superficie.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti sono consentiti a parità di volumetria con quella demolita, anche con modifica della sagoma e del posizionamento dell'edificio, e con altezza massima non superiore a quella esistente o a quella dell'edificio contermina.

Gli Atti di Programmazione degli Interventi (API) potranno definire l'incidenza quantitativa delle diverse destinazioni d'uso, con particolare riguardo, se ritenuta necessaria, alla edilizia economica e popolare, garantendo comunque la potenzialità insediativa prevista complessivamente dal PUC. Sono fatte salve comunque eventuali premialità volumetriche dettate da norme e leggi sovraordinate.

### **Art. 39– Z.T.O. "Cn" – Espansione residenziale**

La Z.T.O. C comprende aree periurbane inedificate o scarsamente edificate ed identificate con : C1-C2-C3-C4.

Obiettivo del Piano è l'integrazione della nuova edificazione a carattere prevalentemente residenziale con attività terziarie e relativi servizi.

In questa zona il PUC si attua mediante la redazione di PUA di iniziativa pubblica o privata e, con riferimento all'art.26 della L.R. n.16/2004, detti PUA assumeranno valore e portata di piani di lottizzazione di cui alla L. 17.08.1942, n. 1150, artt. 13 e 28;

*Gli indici di riferimento per l'attuazione sono i seguenti:*

Z.T.O. C1 superficie: mq. 25.000

Z.T.O. C2 superficie: mq. 6.700

Z.T.O. C3 superficie: mq. 3.500

Z.T.O. C4 superficie: mq.1.600

per un totale di 36.800 mq.

Indice fabbricabilità territoriale = 1,00 mc/mq

Volumetria complessiva consentita mc. 36.800.

H max = 16,50m

Standard ex D.I. 1444/1968: 18 mq / ab.

Superficie permeabile - SP : min pari a 0,30 mq/mq di cui 0,15 piantumato con alberature di alto fusto.

In sede attuativa potrà derogarsi al parametro relativo alla distanza tra gli edifici nei casi previsti dall'art.9 del DM 1444/68.

*Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:*

residenza, compresa quella per l'edilizia economica e popolare, commercio, pubblici esercizi, piccolo artigianato (con esclusione di attività classificate insalubri ai sensi dell'art.216 del T.U.LL.SS.), uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le altre attività necessarie e complementari alla residenza. In particolare è anche ammessa la funzione alberghiera da individuare in un lotto autonomo e con il rispetto delle norme previste per tale specifica funzione, oltre a quelle di cui all'art. 38.

Gli Atti di Programmazione degli Interventi (API) dovranno definire l'incidenza quantitativa delle diverse destinazioni d'uso, con particolare riguardo, se ritenuta necessaria, alla edilizia economica e popolare, garantendo comunque la potenzialità insediativa residenziale prevista complessivamente dal PUC.

#### **Art. 40- Zona D - produttiva esistente**

La Zona D riguarda aree specificatamente riservate ad impianti produttivi già disciplinate dalle N.T.A. dell'esistente P.I.P.

#### **Art. 41- Nuclei sparsi extra urbani**

Sono le parti di territorio riconosciute dal PUC come caratterizzate da uno stretto rapporto tra tessuto edificato agricolo (nuclei aggregati - masserie - ville padronali - edifici residenziali isolati e assimilabili) e spazio naturale/agricolo circostante

I nuclei sparsi extra urbani, pur non individuati in cartografia, sono costituiti da aggregazioni di minimo tre edifici, posti in aree al di fuori delle Z.T.O. "A" e "B", che per la loro vicinanza individuano un definito ambito edificato costituito da fabbricati che distino tra loro per un max di mt. 50.

In tali nuclei, attualmente destinati per la maggior parte alla residenza, sono consentiti gli interventi previsti dall' art.3 del DPR n. 380/2001.

In particolare gli "*interventi di ristrutturazione urbanistica*," che sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, si attuano esclusivamente attraverso un P.U.A. di iniziativa pubblica o privata che dovrà contenere anche la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici.

In tal caso è consentito un aumento della volumetria premiale oggetto del P.U.A. pari al 20% ed un'altezza max di ml.13.50.

Sono comunque sempre consentiti miglioramenti degli spazi liberi intesi come elementi di connessione tra edifici esistenti, quali ad esempio: piazzette, giardini, parcheggi, ecc.

*Le destinazioni d'uso consentite sono:*

residenza, commercio al dettaglio, attività turistico-alberghiere, piccolo artigianato.

Il cambio di destinazione dall'uso residenziale a quello terziario, commerciale o ricettivo è consentito a condizione che sia assicurata la relativa dotazione minima di servizi connessi.

Sono fatte salve comunque eventuali premialità volumetriche dettate da norme e leggi sovraordinate.

#### **Art. 42 – Case sparse**

Individuano tutte le case isolate site nel territorio comunale, con particolare riguardo a quello agricolo.

I lotti su cui insistono tali costruzioni sono da intendersi saturi e non è consentito ulteriore aumento della volumetria esistente.

La destinazione d'uso è quella prevista al precedente art. 41.

E' consentita la: manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria.

Nel caso che il lotto edificato faccia parte di una più ampia estensione, l'eventuale volumetria ammessa dalla Z.T.O. sarà portata a detrazione rispetto a quella già realizzata.

Sono fatte salve comunque eventuali premialità volumetriche dettate da norme e leggi sovraordinate.

#### **Art. 43 - Zona E - Agricola ordinaria trasformabile**

La Zona Territoriale Omogenea di tipo "E" è destinata prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai

proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n.228/01.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte)	0,003mc/mq
(aree seminate ed a frutteto)	0,03 mc/mq
(aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva)	0,05 mc/mq

H max = 7,50 m

La pendenza delle falde del tetto deve essere non superiore al 35% ed il numero di piani fuori terra non superiore a due. A tale fine si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno.

- Per le pertinenze:

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,10 mc/mq
- H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica e simili, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL.RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o attività produttive o a servizi ed attrezzature pubblici o privati. Vanno in ogni caso rispettati i limiti di cui alla Del. G.R. n.2119 del 24.05.2002 (BURC n.32 del 08/07/2002).

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno inoltre rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;
- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1<sup>a</sup> classe, valgono altresì le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale é consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi é ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 10% dell'esistente cubatura.

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, di cui alla L.R. n° 15 del 06/11/2008 e relativo Regolamento di attuazione, e con le attività ricettive, di cui alla L.R.

n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali, è consentita e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale, nel rispetto degli indici e parametri previsti dal presente articolo.

L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10.000 metri quadri salvo che, in presenza di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito dell'azienda, da dichiarare nel piano aziendale, non si dimostri una diversa dimensione che non potrà comunque mai essere inferiore ai 5000 mq.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpoderale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalla conduzione dei fondi e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalle norme vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Nella ZTO "E" sarà consentita anche la realizzazione di strutture legate alla conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo, prevedendo per tale tipologia di intervento apposite norme che limitino al minimo indispensabile l'eventuale costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti.

Le aree boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

E' consentita, in tali aree, la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente, mentre è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici e infrastrutture per insediamenti civili ed attività produttive, tranne i casi in cui le autorizzazioni siano state rilasciate precedentemente all'incendio.

#### **Art. 44- Zona E.a - Agricola trasformabile orientata allo sviluppo agro - ambientale.**

Comprende le aree a vocazione agricola del territorio comunale nelle quali sono consentiti interventi di trasformabilità.

Nei casi in cui la Carta della trasformabilità riporti vincoli tratti da fonti di pianificazione separata, di tutela e difesa del suolo, di tutela paesaggistica o storico monumentale o di tutela naturalistica stabiliti per Legge essa ha valore esclusivamente ausiliario, riassuntivo e di rinvio alle fonti di pianificazione originarie.

In tali aree è ammessa anche la promozione dello sviluppo delle attività agricole e delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche e lo sviluppo turistico potenzialmente derivante dalle stesse attività.

Tale Z.T.O. comprende anche aree da tutelare in quanto d'interesse paesaggistico, insieme a quelle da conservare per i loro particolari caratteri di pregio ambientale (orografia, manufatti, alberature).

A tale scopo i relativi progetti devono essere corredati da dettagliate descrizioni dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti e le presistenze arboree.

È obbligatorio esplicitare, tramite appositi elaborati, la lettura del paesaggio e i criteri di intervento protettivi dei valori ambientali e paesistici, tramite la comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello successivo all'intervento, con specifica verifica se l'intervento altera o

non altera il funzionamento del paesaggio, se interrompe relazioni paesaggistiche e se introduce componenti estranee.

Ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità e i parametri, fermo restando a quanto sopra prescritto, si fa riferimento a quelli di cui all'art. 43

#### **Art. 45 - Zona E.b - Agricola non trasformabile e di tutela ambientale**

La zona comprende le aree agricole di rilievo paesaggistico ovvero quelle aree che presentano rilevanti limitazioni che riducono la scelta degli usi o la produttività. Esse richiedono specifiche pratiche agronomiche ed idrauliche per la conservazione della risorsa suolo. Le limitazioni, solo in parte attenuabili, riguardano essenzialmente struttura del suolo, tessitura, capacità di trattenere l'umidità, pendenza, altimetria, lavorabilità e rischio di erosione. Tali caratteristiche sono unite ad una elevata funzione paesaggistica e di filtro delle coltivazioni nei confronti di aree ad elevata naturalità.

Tali zone sono costituite quindi da quelle aree nelle quali l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori ambientali e paesaggistici.

È vietato:

- introdurre modelli insediativi estranei e non congrui;
- frammentare la tessitura rurale e diminuire la percezione del paesaggio di insieme incrementando l'artificialità o alterando gli equipaggiamenti vegetali, le permanenze storiche e i caratteri identificativi degli spazi e delle relazioni, anche visuali, fra di essi.

Nelle aree agricole di rilievo paesaggistico si prevede la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e della conservazione delle componenti vegetazionali e geomorfologiche; in particolare è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti esistenti; sono ammissibili più limitate operazioni di livellamento del terreno se documentatamente necessarie per la messa in sicurezza e la stabilità dei versanti anche in rapporto alle attività di coltivazione.

Inoltre è prescritta :

- la tutela degli ordinamenti colturali esistenti, salvo assoluta necessità di modifica per le esigenze produttive della azienda agricola, documentata in apposito piano di sviluppo aziendale;
- la conservazione e valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario storico (filari, strade e sentieri, mulattiere, scalinate e cordonate, canali, fontanili).

*Sono consentite:*

- la realizzazione di interventi di limitata entità effettivamente necessari per la funzionalità di impianti ed attrezzature esistenti o per la realizzazione di reti infrastrutturali primarie o attrezzature di base al servizio di insediamenti esistenti che non possano essere localizzate in altre aree;
- la realizzazione di elementi strettamente connessi con la pratica agricola, quali strade interpoderali in stabilizzato di larghezza fino a 3,50 m, muri di sostegno, rampe di raccordo.
- sugli edifici esistenti è ammesso l'adeguamento igienico-funzionale per una sola volta nei limiti del 15% della superficie esistente (con un massimo di 30 mq) senza incremento di carico insediativo. nei limiti del 20% del volume esistente, e comunque con una superficie utile non maggiore di 20 mq.

*Destinazioni d'uso ammesse*

Sono ammesse le destinazioni d'uso rurali:

- usi forestali e boschivi;
- coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature);

- usi zootecnici;
- attività agrituristiche, turismo rurale e residenze nell'ambito degli edifici esistenti e limitatamente alla realizzazione di punti di ristoro e di vendita dei prodotti locali, con esclusione del pernottamento turistico.

Sono comunque consentite sistemazioni esterne che non implicino l'edificazione di nuovi volumi e non comportino un aggravio significativo dei pesi urbanistici.

Sono altresì consentiti gli interventi atti a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a mitigare il rischio derivante dalle condizioni idrogeomorfologiche del territorio.

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a parità di volume preesistente.

La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n.13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n. 11 del 07.05.96.

Per tutti i movimenti di terra che saranno effettuati nelle aree sottoposte a vincolo, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

#### *Prescrizioni*

- Sono sottoposti a tutela i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela. Nelle aree boscate si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale.

- Sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali.

- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi.

- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.

- L'eventuale attraversamento dei terreni da parte di linee di servizi in rete, impianti, ecc. è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del PTCP o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale.

- L'attraversamento dei terreni d'impianti di rilevanza locale, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela.

- Gli esemplari arborei sono assoggettati a tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti.

Potranno prevedersi inoltre destinazioni d'uso legate allo svago e al tempo libero *attraverso iniziative compatibili con le finalità di tutela ambientale.*

#### **Art. 46 -Zona E.c - agricola a trasformabilità condizionata da nulla osta**

Comprende aree la cui trasformazione è soggetta all'ottenimento di pareri, autorizzazioni, nulla osta per presenza di provvedimenti di tutela e difesa del suolo, di tutela paesaggistica o storico, monumentale o di tutela naturalistica e ambientale stabiliti per Legge.

In tali aree sono consenti gli interventi di cui all'art. 43 ma subordinati al rilascio di apposita autorizzazione (Nulla Osta) da parte degli Enti competenti preordinati.

#### **Art. 46/Bis – Fattorie Sociali ed Agriturismo in Zone Agricole**

In tutte le Z.T.O. di tipo "E" sono consentite e promosse le "Fattorie Sociali" intese come quell'attività che impiega le risorse dell'agricoltura e della zootecnia, in presenza di piccoli gruppi, familiari e non, che operano nelle aziende agricole, per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione, di educazione, oltre a servizi utili per la vita quotidiana.

La Fattoria Sociale si attua anche attraverso l'erogazione diretta di servizi sociali a beneficio delle fasce deboli di popolazione aventi qualità e ricadute superiori ad analoghi servizi realizzati in ambiente urbano. Per il suo valore aggiunto apportato dall'ambiente rurale in cui gli spazi ed i tempi risultano ancora a misura d'uomo, è particolarmente rivolta alle categorie fragili.

Inoltre in tutte le Z.T.O. di tipo "E" è sempre consentita, nei limiti della volumetria esistente o ammessa, attività di "agriturismo" in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi regionali.

#### **Art. 47- Volumetria premiale e suo limite**

In tutte le Z.T.O. dove le presenti N.T.A. ed il RUEC consentono aumenti della volumetria esistente di tipo premiale (*Bonus volumetrico*), detto aumento non potrà essere aggiuntivo a qualsiasi ulteriore aumento volumetrico derivante da leggi regionali o statali.

I progetti di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni di edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 10% per gli edifici esistenti fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale. Per le nuove costruzioni si applica il disposto del DLgs 28/2011 che nell'articolo 12 comma 1 prevede un bonus volumetrico del 5%.

## **TITOLO VII**

### **Disciplina strutturale dell'uso del territorio per l'insediamento di infrastrutture**

#### ***Le zone omogenee per le infrastrutture pubbliche***

#### **Art. 48- Zona Fn/FPn – Standard urbanistici ex D.I. 1444/1968**

Il PUC individua le aree da destinare ad accogliere gli standard urbanistici le cui quantità minime sono fissate dal disposto del Decreto Interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

Dette aree comprendono quelle esistenti e quelle di progetto, come riportato nelle seguenti Tabelle:

**ATTREZZATURE ESISTENTI**

	N	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	SUPERFICIE mq	NOTE
CAPOLUOGO	1	PALAZZO SCOLASTICO	STANDARD D.1.1444 ISTRUZIONE	1.790	COMPRESO NEL PdR ESISTENTE
	2	SEDE COMUNALE PIANO SOTTOSTANTE	STANDARD D.1.1444 ISTRUZIONE	881	
	3	EX SCUOLA MATERNA VIA DE GASPERI	STANDARD D.1.1444 ISTRUZIONE	1.265	SEDE DI PROGETTO SCUOLA INFANZIA
	4	CHIESA MADRE	STANDARD D.1.1444 RELIGIOSE	471	COMPRESO NEL PdR ESISTENTE
	5	MUNICIPIO	STANDARD D.1. 1444 INTERESSE COMUNE	881	
	6	CENTRO SOCIALE E CASA PARROCCHIALE	STANDARD D.1. 1444 RELIGIOSE	1.597	
	7	UFFICIO POSTALE	STANDARD D.1. 1444 INTERESSE COMUNE	1.520	
	8	CASA PER ANZIANI	STANDARD D.1. 1444 INTERESSE COMUNE	2.468	
	9	BIBLIOTECA COMUNALE	STANDARD D.1. 1444 INTERESSE COMUNE	60	COMPRESO NEL PdR ESISTENTE
	10	BOCCE, TENNIS, SERVIZI	STANDARD D.1. 1444 VERDE E SPORT	3.925	
	11	CALCIO E SERVIZI	STANDARD D.1. 1444 VERDE E SPORT	12.920	
	12	PALAZZETTO DELLO SPORT	STANDARD D.1. 1444 VERDE E SPORT	8.799	
	13	PARCHEGGIO ADIACENZE COMUNE	STANDARD D.I. 1444 PARCHEGGI PUBBLICI	593	

	N	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	SUPERFICIE mq	NOTE
	14	PARCHEGGIO CIMITERO	STANDARD D.I. 1444 PARCHEGGI PUBBLICI	767	
	15	PARCHEGGIO CHIESA MADRE	STANDARD D.I. 1444 PARCHEGGI PUBBLICI	1.132	
	16	AREA CIMITERIALE	STANDARD D.I. 1444 INTERESSE COMUNE	4.101	
	<b>TOTALE CAPOLUOGO (A)</b>			<b>43.170</b>	
TROPEANI	17	EX SCUOLA	STANDARD D.I. 1444 INTERESSE COMUNE	194	
POZZO DEL SALE	18	IMPIANTO SPORTIVO	STANDARD D.I. 1444 VERDE E SPORT	2.146	
	19	CHIESA	STANDARD D.I. 1444 RELIGIOSE	744	
TAVERNA DEL MONACO	20	CHIESA	STANDARD D.I. 1444 RELIGIOSE	339	
	21	EX SCUOLA	STANDARD D.I. 1444 INTERESSE COMUNE	540	ATTUALMEN- TE CENTRO SOCIALE
<b>TOTALE FRAZIONI</b>				<b>3.963</b>	
<b>TOTALE SUPERFICI ESISTENTI</b>				<b>47.133</b>	

ATTREZZATURE PUBBLICHE EX D.I. 1444/1968 - DOTAZIONE PUC						
Destinazione	Abitanti N.	Quantità minima ex DI 1444/1968 Mq/Ab.	Superficie mq.			
			Fabbisogno ex DI 1444/1968 In c.t.	Esistente In c.t.	Saldo minimo fabbisogno totale PUC in c.t.	SUPERFICIE DI PROGETTO
Istruzione	2.416	4,50	10.700	3.930	6.770	7.000
Parcheggi	2.416	2,50	6.000	2.500	3.600	
Attrezzature comuni	2.416	2,00	4.800	9.760	-----	3.600
Verde attrezzato, sport, gioco, ecc.	2.416	9,00	21.400	27.790	-----	800
Attrezzature religiose(*)	2.416	(*)	5.000	3.150	1.850	1.900
<b>Totale</b>	2.416	<b>18,00</b>	<b>(42.900+ 5.000*) = 47.900</b>	<b>47.130</b>	<b>12.220</b>	<b>13.300</b>

(\*) In adeguamento alla Legge Regione Campania n. 9 del 05.03.1990 si assume la quantità minima di 5.000,00 mq come risultante dal penultimo comma dell'art.1 della stessa Legge R.C. 9/1990

RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DEGLI STANDARD EX D.I. 1444/1968				DI PROGETTO
DESTINAZIONE	LOTTO	SUPERFICIE Mq.	NOTE	
ISTRUZIONE	FP.6	5.300		7.000
	FP.7	1.700		
	TOTALE	7.000		
PARCHEGGIO PUBBLICO	FP.1	2.350		
PARCHEGGIO PUBBLICO	FP.2	850		
PARCHEGGIO PUBBLICO	FP.3	400		
TOTALE		3.600		3.600
RELIGIOSE	FP.4	900	1.250	
	FP.5	1.000		
	TOTALE	1.900		1.900
INTERESSE COMUNE	FP.8	800		
	TOTALE	800		800
<b>TOTALE DI PROGETTO</b>		<b>13.300</b>		<b>13.300</b>

ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO NON NORMATE DAL D.I. 1444/1968			
DESTINAZIONE	ESISTENTI SUP. MQ	DI PROGETTO SUP. MQ	TOTALE SUP. MQ
SCUOLA MATERNA	1.570		
CENTRO SOCIALE	1.760		
<b>TOTALI</b>	<b>3.330</b>		
<b>AREE DESTINATE A SPAZI PUBBLICI: VERDE, SOSTA E ASSIMILABILI</b>		<b>1.100</b>	
			<b>4.430</b>

Tutte le aree sopra riportate, individuate come attrezzature, potranno essere pubbliche o assoggettate ad uso pubblico.

Per le attrezzature assoggettate ad uso pubblico i proprietari dovranno stipulare con il Comune apposita convenzione che ne disciplini l'uso.

Una ulteriore quota di aree da destinare a standard urbanistici sarà reperita nell'ambito dei Piani di Lottizzazione, o anche dei Permessi a Costruire Convenzionati, ai quali sono soggette le nuove ZTO di espansione residenziale.

In dette ZTO "C" la superficie complessiva di mq. 36.800 per un It di 1,00 mc/mq comporta un volume di 36.800 mc, ovvero circa 368 abitanti insediabili e quindi una superficie di attrezzature minima pari a  $368 \times 18 \text{ mq/ab} = 6.624 \text{ mq}$  dei quali si prevede la seguente distribuzione:

STANDARD DI PROGETTO D.I. 1444/1968 INCLUSI NELLE Z.T.O. DI TIPO "Cn"				
Soggette a lottizzazione e/o Permesso a Costruire convenzionato				
Z.T.O.	A SUP. MQ	B It = MC/MQ	C SUPERFICIE MINIMA STANDARD (A x B)/100 x 18 = MQ	DESTINAZIONE
C.1	25.000	1,00	4.500	PARCHEGGI - VERDE ATTREZZ.
C.2	6.700	1,00	1.206	PARCHEGGI - VERDE ATTREZZ.
C.3	3.500	1,00	630	PARCHEGGI - VERDE ATTREZZ.
C.4	1.600	1,00	288	
<b>TOTALI</b>	<b>36.800</b>	<b>1,00</b>	<b>6.624</b>	<b>PARCHEGGI - VERDE ATTREZZ.</b>

#### **Art. 49- Zona Rispetto ed ampliamento cimiteriale**

La ZTO comprende l'area di rispetto cimiteriale come risultante dalla vigente normativa unitamente alla superficie necessaria per eventuale ampliamento della struttura cimiteriale.

Nella fascia di rispetto vige l'inedificabilità assoluta, mentre nell'area dell'ampliamento è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture cimiteriali con relativi impianti.

Per gli eventuali edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto, ai sensi dell'art. 28 della Legge 01/08/2002, n.166, sono consentiti interventi di recupero, ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001.

E' comunque consentita la realizzazione di strade, parcheggi ed opere di urbanizzazione, all'esterno del perimetro cimiteriale anche al fine di assicurare la connessione fisica e funzionale con il tessuto urbano circostante.

### ***Compatibilità ambientale delle infrastrutture***

#### **Art. 50- Compatibilità ambientale delle infrastrutture.**

La progettazione di nuove strade e di nodi di interscambio, nonché gli interventi di riqualificazione della rete stradale esistente, prevedono azioni o interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto paesaggistico delle opere, anche attraverso l'utilizzo di criteri di ingegneria naturalistica.

Per i progetti di nuove strade/infrastrutture o di riqualificazione delle strade esistenti, le relazioni tra infrastruttura e contesto (territoriale, paesaggistico, ambientale, insediativo) devono essere oggetto di specifica valutazione, attraverso adeguati studi di inserimento, estesi a fasce laterali di profondità variabile, in funzione della natura dell'opera progettata.

Gli studi dovranno individuare gli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale e di riqualificazione territoriale.

L'insieme delle aree adiacenti alla carreggiata è definito "fascia di ambientazione", la cui progettazione deve prevedere:

- tutte le opere e le misure necessarie alla mitigazione o alla compensazione degli impatti derivanti dalla presenza dell'infrastruttura, in relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio;
- le soluzioni morfologiche per ricostruire le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale del territorio attraversato;
- l'adozione delle misure necessarie per ridurre le eventuali interferenze con la rete ecologica, relative al progetto della rete ecologica comunale, o delle misure per realizzare nuovi corridoi ecologici.

Ai fini della riqualificazione eco-sostenibile della rete viaria esistente sarà necessario perseguire le seguenti misure:

- riqualificazione delle fasce perimetrali e degli elementi di demarcazione delle proprietà;
- riduzione dell'inquinamento luminoso e acustico, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali;
- incentivazione della riqualificazione delle cortine urbane e degli spazi aperti pubblici e privati;
- eliminazione nelle aree di particolare pregio paesaggistico ed ambientale dei detrattori ambientali delle linee sospese, dei pali e dei tralicci delle linee elettriche e telefoniche, da sistemare nel sottosuolo con appositi cunicoli unificati;
- predisposizione di fasce perimetrali di verde, a diverso grado di profondità, compatibili e integrati con i contesti vegetazionali attraversati.

**Art. 51– Aree per attrezzature eco-ambientali e tecnologiche (depuratori, serbatoi, isole ecologiche, ecc.)**

Nelle aree destinate ad attrezzature eco-ambientali, come depuratori, serbatoi e simili, per l’attuazione degli interventi, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed eseguire tutte le opere necessarie per evitare l’inquinamento del suolo e delle falde acquifere.

In particolare, per serbatoi idrici e i depuratori dovranno essere osservate le norme di cui al D.Lgs. n.152/2006, con particolare riferimento alla disciplina in materia di distanza di rispetto.

Per gli impianti di depurazione in attività è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta rispetto al perimetro esterno dell’impianto pari a metri 100.

Per gli impianti di stoccaggio temporaneo di rifiuti (isole ecologiche) si rinvia al rispetto della specifica disciplina normativa vigente in materia.

**Art. 52 – Rete viaria**

Sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzativi, relative alle infrastrutture e della mobilità.

Per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal DPR 495/92 in base alla classificazione contenuta nel D.Lgs 285/92 Nuovo Codice della Strada.

**Art. 53– Indirizzi e prescrizioni per la realizzazione di parcheggi**

Per le aree di parcheggio, ad integrazione della normativa vigente, si prescrive:

- la realizzazione di parcheggi a raso preferibilmente dovrà avvenire su aree già impermeabilizzate, prevedendo interventi di de-impermeabilizzazione e di ripavimentazione con materiali drenanti.
- i parcheggi a raso devono preferibilmente essere delimitati con siepi, con l’uso di essenze arbustive compatibili con le caratteristiche agroforestali locali e devono conservare le alberature preesistenti, opportunamente integrate con nuove essenze arboree autoctone, per un indice complessivo di piantumazione minimo di 100 esemplari per ettaro;
- l’illuminazione dei parcheggi a raso deve essere coerente con la legge regionale n. 12 del 25 luglio 2002 “norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell’ambiente”.

**Art. 54 – Percorsi ciclo-pedonali**

Il Comune potrà dotarsi di un piano della rete degli itinerari ciclabili (D.L. 557/99).

La rete dei percorsi ciclabili dovrà connettersi prioritariamente con

- i servizi urbani di base, con particolare riferimento a quelli a frequentazione quotidiana quali le scuole, i centri civici e sociali;
- i parchi urbani e i complessi sportivi

Gli itinerari ciclabili possono essere così articolati:

- con pista ciclabile, su sede propria
- con pista ciclabile, su corsia riservata
- con percorsi promiscui, pedonali e ciclabili

La costruzione del sistema della mobilità dolce intende migliorare la fruizione degli ambiti naturali che attraversano, oltre a collegare, servizi e spazi pubblici garantendo la loro accessibilità sia a scala locale che a scala territoriale.

I percorsi pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali devono essere fruibili in sicurezza, adeguatamente illuminati e alberati e dovranno prevedere aree attrezzate per il ristoro a corredo degli stessi.

Per le caratteristiche strutturali e il disegno esecutivo dei percorsi pedonali e ciclopedonali si rimanda alla normativa di settore vigente.

### **Art. 55– Fasce di rispetto stradale**

Per le fasce di arretramento stradale si rinvia all'applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610, come da tabelle di seguito riportate, nonché dalla Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n. 38 del 16/12/1998).

È consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti a parità di volumetria e senza mutamento della sagoma e della posizione dell'edificio; è consentita inoltre la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti negli edifici esistenti, con le limitazioni di seguito distinte per tipologia di tracciato.

#### *Canali – alberature – siepi – piantagioni fuori dal centro abitato*

a) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.;

b) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;

c) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

d) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.

Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 5, e per quelli di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

### **Art. 56– Impianti distribuzione carburanti**

L'installazione di impianti per la distribuzione di carburanti e relativi servizi avviene conformemente alla normativa regionale in materia.

Ai sensi dell'art.16, co.1, della L.R. 29.03.2006, n.6, gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutte le zone omogenee del presente Piano Urbanistico Comunale, ad eccezione della Zona A, tenendo conto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art.16, per i Comuni che alla data di entrata in vigore della L.R.29.03.2006, n.6 non hanno fissato criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi del D.Lgs. n. 32/98, articolo 2, commi 1 e 2, si applicano, senza ulteriori atti di recepimento, le norme della suddetta legge regionale.

Ai sensi dell'art.16, co.1, della L.R. 29.03.2006, n.6, gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

**TITOLO VIII**  
**Trasformabilità delle Aree**  
*Generalità*

**Art. 57– Le tipologie di aree di trasformabilità**

Il P.U.C. individua le seguenti tipologie di Ambiti di Trasformabilità:

- Aree non trasformabili;
- Aree a trasformabilità condizionata da nulla osta;
- Aree trasformabili orientate allo sviluppo agro-ambientale;
- Località abitate e/o ambiente urbanizzato e superfici artificiali;
- Aree trasformabili;

Le Aree di Trasformabilità, desunte dal Piano Strutturale, sono individuate come *invarianti* e fanno riferimento ad una lettura storicizzata del territorio ed alle sue potenzialità.

In coerenza con le potenzialità ed in conformità ai limiti da esse dettate, il P.U.C. ha individuato uno sviluppo territoriale possibile e sostenibile.

Le Varianti al presente PUC e le A.P.I. dovranno sempre far riferimento, nella loro programmazione, ai limiti ed alle potenzialità dettate dalle sopracitate “*Aree di trasformabilità*”

**TITOLO IX**  
**Disposizioni varie, finali, transitorie e norme di salvaguardia**  
*Manutenzione del territorio*

**Art. 58 - Manutenzione del Territorio - Manutenzione Urbana**

Gli interventi di manutenzione del territorio sono individuati ai sensi dell’art.23, comma 8 della L.R. n.16/2004, e comprendono tutti gli interventi volti all’uso e alla trasformabilità del territorio nel rispetto delle caratteristiche naturalistico - ambientali, come ad esempio gli interventi di valorizzazione e tutela degli habitat naturali, degli alvei e delle sponde fluviali, nonché quelli volti all’uso agricolo del territorio rurale.

**a) Manutenzione degli habitat naturali**

La manutenzione degli habitat naturali si attua mediante il ripristino ambientale e la prevenzione attraverso interventi di ingegneria naturalistica nel corso dei quali si ricorrerà a:  
impiego di materiale vivente, sia da solo che in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l’erosione superficiale dei versanti;  
interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall’erosione superficiale e dall’irraggiamento anche con l’impiego di geocelle o geodeti o geostuoie;  
interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante l’impiego di talee per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordonate o gradinate e piantagioni di specie pioniere;  
interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi e inerti;  
abbattimento dei massi con la tecnica del preslitting per la difesa della caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione;  
rivestimento dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi.

### ***b) Manutenzione del territorio rurale***

- Si prevedono gli interventi in grado di assicurare:
- leggibilità dei tracciati censuari ancora presenti sul territorio, mediante la conservazione dei filari di alberi, nonché evitando: spostamenti o alterazioni degli allineamenti originari, interventi
- incongrui di sistemazione stradale o edilizi ravvicinati al bordo dei tracciati, alterazioni nell'andamento del sistema delle acque e delle canalizzazioni, di cui andrà tutelata l'integrità assicurandone la manutenzione ordinaria;
- il mantenimento delle destinazioni d'uso dei suoli ritenute tipiche del paesaggio agrario;
- la conservazione degli elementi di sottolineatura o contrappunto della definizione geometrica delle partizioni agrarie (come siepi, e ripe boscate lungo i corsi d'acqua), come pure i tabernacoli, le cappelle, le edicole e gli altri luoghi devozionali testimonianza del sincretismo religioso direttamente collegato alle tradizioni della ruralità antica;
- tutela e la salvaguardia degli elementi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati) in esse presenti e delle sistemazioni tradizionali (quali terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra, acquidocci) favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure del Programma di Sviluppo Rurale;
- tutela e valorizzazione della sentieristica e delle presistenze della tradizione rurale (mulini, ecc.).

### ***c) Manutenzione urbana***

Nell'ambito del tessuto urbano come individuato dal P.U.C. gli interventi di manutenzione urbana previsti e consentiti, in conformità con gli eventuali piani attuativi, piani di settore e altri strumenti comunali, consistono sostanzialmente in:

a) manutenzione della viabilità primaria e secondaria mediante controllo e riparazione delle pavimentazioni esistenti, della segnaletica orizzontale e verticale, nonché semaforica (con segnale acustico per non vedenti) coerentemente con il piano urbano del traffico (art. 36 D.Lgs 282 del 1992);

b) manutenzione dei corpi illuminanti, in coerenza con l'eventuale Piano Illuminotecnico Comunale e nel rispetto della L.R. 12/02;

c) manutenzione delle reti di approvvigionamento di acqua e gas, della rete elettrica e della rete telefonica;

d) manutenzione della cartellonistica e delle insegne in uno con il Piano del Colore (L.R.26/2002);

e) manutenzione del verde urbano (previa eventuale redazione di un apposito programma che preveda uno studio delle essenze, uno studio naturalistico - fitologico e architettonico-paesaggistico).

### ***Art. 59 -Sistema Informativo Territoriale Comunale***

Il Comune, in coordinamento con gli altri Enti locali e sulla scorta delle modalità eventualmente definite dalla Regione e dalla Provincia, istituisce un Sistema Informativo Territoriale Comunale Integrato (SIT- Comune di Grottolella) al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari alla definizione di programmazioni generali o settoriali e dell'attività progettuale per la rete infrastrutturale e di mobilità.

Il SIT-Comune di Grottolella assicura la raccolta ed il continuo aggiornamento delle informazioni territoriali e la loro organizzazione, analisi, elaborazione e gestione. Il SIT favorisce l'accesso ai dati territoriali nonché l'interscambio, l'aggiornamento e la condivisione degli stessi.

Lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale è orientato nella logica del processo continuo, nel quale le banche dati disponibili costituiscono dei momenti intermedi in continua evoluzione.

In particolare il SIT comunale dovrà comprendere il registro degli interventi residenziali collocati nelle Z.T.O. di tipo "B", al fine di verificare la realizzazione della quantità volumetrica complessiva consentita in tali Z.T.O. di cui all'Art. 38/bis.

### ***Disposizioni finali***

#### **Art. 60 -- Disposizioni per le opere pubbliche**

Per tutte le opere pubbliche si applicano le disposizioni degli artt. 95 e 96 del DLgs 163/2006 e smi, le cui prescrizioni sono oggi ribadite dall'art. 25 del DLgs 50/2016.

Nei centri storici per tutte le opere di pubblica utilità e per le opere realizzate da soggetti privati che prevedano scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo, va data preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

#### **Art. 61- Coerenza con il PTCP di Avellino**

Ai fini della coerenza con il PTCP di Avellino, le presenti NTA e il RUEC sono adeguati agli indirizzi e alle NTA dello stesso PTCP.

Sono espressamente recepite le Linee-Guida per la mitigazione degli impatti sulla biodiversità e degli effetti paesaggistici ed ecologici sul territorio, da perseguire nella progettazione e/o riqualificazioni delle infrastrutture lineari che interessano la Rete Ecologica Provinciale nella documentazione del PTCP

Nella realizzazione di interventi edilizi, si applicano, in particolare, le disposizioni relative all'inquinamento del suolo e risorse idriche, alla gestione sostenibile del suolo e delle acque, alla Rete ecologica Provinciale per salvaguardare le aree libere e gli impianti vegetazioni esistenti,.

Il PUC concorre alle strategie del PTCP per il turismo compiendo il riconoscimento, secondo apposite modalità definite dall'UTC, e la salvaguardia dei tratturi della transumanza nel territorio, prevedendo interventi di recupero degli stessi ed opere connesse e compatibili.

Il carico insediativo residenziale del PUC, nel lungo periodo, potrà essere oggetto di successive verifiche in coerenza con il carico insediativo previsto dal PTCP.

### ***Disposizioni transitorie***

#### **Art. 62- Completamento di edifici e pubblico decoro**

Al fine di eliminare all'interno del tessuto urbano la presenza di edifici, o porzioni di edifici, incompleti e/o al rustico (senza tamponature e/o senza intonaci, ecc.) a causa della sospensione dei lavori, a tempo indeterminato, è consentito il completamento e l'ultimazione dei manufatti nei limiti delle sagome in pianta ed in alzato delle strutture esistenti, sempre che gli stessi siano in regola e muniti di titoli autorizzativi.

Per tali immobili, già muniti di titolo autorizzativo, ma incompleti, al fine della eliminazione del fenomeno del degrado urbano, per il decoro della città, è fatto obbligo, nel tempo di un anno dall'entrata in vigore del PUC di iniziare i lavori di completamento e di ultimarli nel successivo termine di un anno.

Decorso tale termine, il Comune, previo avviso nei modi di legge ai proprietari interessati, eserciterà i poteri sostitutivi, eseguendo i lavori in danno salvo il diritto di rivalsa e di recupero del credito nei modi di legge.

#### **Art. 63- Norme di autotutela**

L'eventuale inclusione di aree, edifici e manufatti, in zone omogenee del presente PUC, non costituisce di per se atto di automatica legittimazione urbanistica, ove mai su dette aree, edifici e manufatti risultino essere in corso e/o già adottati, provvedimenti da parte del Comune, della Pubblica Amministrazione e della Autorità Giudiziaria, per aver eventualmente realizzato opere

prive di titolo autorizzativo e/o in difformità, e per i quali restano impregiudicate le responsabilità, ed i relativi provvedimenti di tipo amministrativo e/o giudiziario, sia civile che penale, nelle sedi competenti.

### ***Misure di salvaguardia***

#### **Art. 64- Misure di salvaguardia**

Alla data di adozione del Piano Urbanistico Comunale e fino alla sua entrata in vigore, e comunque per non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di adozione, è fatto obbligo di sospendere gli atti abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi nonché l'approvazione di strumenti di pianificazione subordinati che siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche dell'adottato e approvando P.U.C..

Tali misure, disciplinate dall'art.10 della L.R. n.16/2004 ("Norme sul Governo del Territorio") come modificato dalla L.R. n.19/2009, hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il Piano Urbanistico Comunale adottato e non ancora approvato.

Le misure di salvaguardia di cui a questo articolo non si applicano:

- alle variazioni del permesso di costruire o alle dia/scia, già rilasciati o efficaci al momento dell'adozione del P.U.C., che non modificano volume e sagoma degli edifici e non alterano la funzionalità della Rete ecologica;

- alle varianti degli strumenti urbanistici attuativi e alle loro convenzioni già approvati alla data di adozione del P.U.C.

Il P.U.C. entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell'avviso di approvazione dello stesso e acquista efficacia a tempo indeterminato.

Tutte le prescrizioni dettate dai precedenti articoli si applicano solo per edifici legittimati o per i quali è stata rilasciata regolare sanatoria edilizia.

#### **Art. 65- Progetti urbanistici attuativi in vigore**

I Progetti Urbanistici Attuativi approvati alla data di adozione del P.U.C. rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla loro validità ed efficacia sempre che non risultino in contrasto con quanto previsto dalle presenti Norme di Attuazione nelle porzioni di territorio in essi incluse .

In caso di previsioni del Piano difformi rispetto ai contenuti di detti piani attuativi tali previsioni sono da intendersi operanti a partire dalla scadenza della validità dei medesimi.

#### **Art. 66- Disposizioni normative ed attività in contrasto con il PUC**

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo precedente, ogni norma e disposizione che risulti in contrasto (o che dia adito a controversa interpretazione) con gli elaborati ed i contenuti prescritti dal presente P.U.C., è da esso sostituita, a partire dal momento della sua approvazione.

Per le attività in contrasto con le prescrizioni del PUC, fino alla loro trasformazione, rilocalizzazione od eliminazione, valgono le specifiche prescrizioni esplicitate negli articoli delle presenti Norme e negli elaborati grafici per le diverse parti di territorio e loro classificazione in categorie urbanistiche.

#### **Art. 67- Aree comprese nel demanio dello Stato**

Le eventuali destinazioni previste dal PUC sulle aree sul demanio dello Stato sono prescrittive soltanto nel momento in cui dette aree saranno sdemanializzate, nei modi e nei termini di legge.

Fino a quella data in esse sono consentiti tutti quegli interventi strettamente necessari al razionale mantenimento delle attività del Demanio o oggetto di specifico permesso di costruire.

**Art. 68 - Deroghe per impianti tecnologici**

Gli edifici per impianti tecnologici di modesta entità quali le centrali telefoniche, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, gli impianti di depurazione delle acque e quelli connessi alle reti di distribuzione dei servizi tecnologici, di carattere pubblico o di pubblico interesse, realizzati dagli enti istituzionalmente competenti, possono essere realizzati con singolo permesso di costruire, anche in contrasto alle prescrizioni di cui alle presenti norme ed agli altri elaborati del P.U.C., per ciò che riguarda volumetrie, rapporto di copertura e distanza dai confini, fatti salvi i diritti dei terzi, in tutte le parti del territorio ed altresì nel rispetto dei vincoli di cui alle presenti norme e delle fasce di rispetto cimiteriale.

***Seguono Allegati 1e 2***

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 (G.U. n. 268 del 16/11/16).

## **QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI (RUEC)**

### **1 - Superficie territoriale**

*ST* Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

### **2 - Superficie fondiaria**

*SF* Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

### **3 - Indice di edificabilità territoriale**

*IT* Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

### **4 - Indice di edificabilità fondiaria**

*IF* Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

### **5 - Carico urbanistico**

*CU* Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

### **6 - Dotazioni Territoriali**

*DT* Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

*7 - Sedime* Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso

sull'area di pertinenza.

### **8 - Superficie coperta**

*SC* Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

### **9 - Superficie permeabile**

*SP* Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

### **10 - Indice di permeabilità**

*IPT/IPF* Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

### **11 - Indice di copertura**

*IC* Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

## **12 - Superficie totale**

**ST** Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

## **13 - Superficie lorda**

**SL** Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

## **14 - Superficie utile**

**SU** Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

## **15 - Superficie accessoria**

**SA** Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria ricomprende:

- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

## **16 - Superficie complessiva**

**SC** Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ( $SC = SU + 60\% SA$ ).

## **17 - Superficie calpestabile**

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

**18 - Sagoma** Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

## **19 - Volume totale o volumetria complessiva**

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

## **20 - Piano fuori terra**

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

## **21 - Piano seminterrato**

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

## **22 - Piano interrato**

*Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.*

## **23 - Sottotetto**

*Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.*

## **24 - Soppalco**

*Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.*

## **25 - Numero dei piani**

*E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).*

## **26 - Altezza lorda**

*Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.*

## **27 - Altezza del fronte**

*L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata:*

- *all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;*
- *all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.*

## **28 - Altezza dell'edificio**

*Altezza massima tra quella dei vari fronti.*

## **29 - Altezza utile**

*Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.*

## **30 - Distanze**

*Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.*

## **31 - Volume tecnico**

*Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).*

**32 - Edificio** *Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.*

## **33 - Edificio Unifamiliare**

*Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.*

## **34 - Pertinenza**

*Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.*

**35 - Balcone**

*Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.*

**36 - Ballatoio**

*Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.*

**37 - Loggia/Loggiato**

*Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.*

**38 - Pensilina**

*Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.*

**39 - Portico/Porticato**

*Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.*

**40 - Terrazza**

*Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.*

**41 - Tettoia**

*Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.*

**42 - Veranda**

*Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.*

***Ricognizione sintetica e non esaustiva delle disposizioni legislative incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia***

**Edilizia residenziale**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

**Edilizia non residenziale**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

**Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

**Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali**

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

***I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini***

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies

LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)

***Fasce di rispetto stradali***

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

#### **Rispetto cimiteriale**

REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57

#### **Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)**

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)

#### **Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

#### **. Fascia di rispetto dei depuratori**

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

#### **Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici).

#### **Fascia di rispetto dei metanodotti**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

### **Accessi stradali**

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46  
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001  
(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)  
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471  
(Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

### **Beni culturali** (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I

### **Beni paesaggistici**

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

### **Vincolo idrogeologico**

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5

### **Vincolo idraulico**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

### **Aree naturali protette**

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

### **Siti della Rete Natura 2000**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

### **Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda

### **Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)**

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII

### **Sicurezza statica e normativa antisismica**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (*Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone*) Allegato A (*classificazione sismica dei comuni italiani*) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985

### **Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

### **Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

### **Sicurezza degli impianti**

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

### **Prevenzione degli incendi e degli infortuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

### **Demolizione o rimozione dell'amianto**

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

### **Contenimento del consumo energetico degli edifici**

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

### **Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4

### **Produzione di materiali da scavo**

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

### **Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

### **Prevenzione inquinamento luminoso**

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)

### **Strutture per l'agriturismo**

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art.5

### **Scuole e servizi educativi**

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

### **Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande**

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

### **Impianti sportivi**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

**Strutture Sanitarie**

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)